

## La prescrizione dei reati ambientali: efficacia, coerenza, ragionevolezza?

### *The Limitation Period of Environmental Crimes: Effectiveness, Consistency, Reasonableness?*

ENRICO COTTU

*Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea presso l'Università di Ferrara  
cttnrc@unife.it*

PRESCRIZIONE, REATI AMBIENTALI

STATUTE OF LIMITATION, ENVIRONMENTAL CRIMES

#### ABSTRACT

L'indagine prende le mosse dal raddoppiamento dei termini di prescrizione disposto dall'art. 157, comma 6 del codice penale (come novellato dalla legge n. 68 del 2015) per i delitti contro l'ambiente collocati nel titolo VI *bis*. Di tale norma si ricostruisce significato e ricadute di politica criminale, per poi indagarne le possibili ragioni giustificatrici, nel quadro ordinamentale complessivo. Vengono quindi esaminati i relativi punti critici, sui piani sia della congruenza con gli obiettivi della riforma, sia della coerenza rispetto al sistema generale di tutela penale dell'ambiente. Si affronta inoltre il tema della giustiziabilità di tale disciplina nell'ambito del sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale.

This paper examines the recent reform of art. 157, par. 6 of Italian Criminal Code enacted by the Law n. 68 of 2015, which doubles up the limitation period for any of the Environmental Crimes established in Title VI *bis*. Its approach focuses on a sound analysis of legal, political and systematic meanings and implications of the new provision, as well as on to what extent there are plausible reasons to justify the reform. What emerges raises serious doubts concerning the usefulness of the current regime, in the light of scope of the reform and the main features of the new environmental crimes. It is questioned as well the consistency of the new provisions with the broader area of environmental protection under criminal law, also in the perspective of the scrutiny on reasonableness by the Constitutional Court.

SOMMARIO

1. Il raddoppio del termine di prescrizione per i nuovi ecodeletti, tra pulsioni efficientistiche e derive simboliche del diritto penale ambientale. – 2. Il dibattito sulla prescrizione dei reati ambientali nei lavori parlamentari della legge n. 68 del 2015. – 3. La dubbia utilità della deroga alla prescrizione ordinaria in relazione al momento consumativo degli ecodeletti di “macroevento”. – 4. Incoerenza con la prescrizione degli “altri” delitti ambientali (*intra ed extra codicem*). – 5. Incoerenza interna alla disciplina dei nuovi ecodeletti: l’allineamento tra fattispecie dolose e colpose, di danno e di pericolo. – 6. La problematica prescrizione delle contravvenzioni ambientali nel quadro della riforma del 2015. – 7. Ulteriori discrasie sistematiche: la prescrizione del disastro innominato ambientale e la responsabilità da ecoreato dell’ente. – 8. Lo statuto *in fieri* del giudizio di ragionevolezza sulla prescrizione del reato. – 9. L’incidenza della riforma “Orlando” sui meccanismi derogatori della prescrizione ordinaria.

# 1.

## Il raddoppio del termine di prescrizione per i nuovi ecodeletti, tra pulsioni efficientistiche e derive simboliche del diritto penale ambientale.

La legge n. 68 del 22 maggio 2015, in materia di delitti contro l’ambiente, ha disposto, tra le altre innovazioni, l’inserimento all’art. 157, comma 6 di una specifica ipotesi di raddoppio dei termini di prescrizione (in deroga ai criteri ordinari di cui al medesimo articolo) con riferimento alle incriminazioni collocate sotto il nuovo titolo VI *bis* del libro secondo.

L’oggetto della presente analisi (l’efficienza e la coerenza della disciplina risultante dalla novella) implica un preliminare interrogativo: se, e in che misura, tale previsione costituisca un (ennesimo) esempio di legislazione penale simbolica<sup>1</sup>.

Tale tendenza normativa, notoriamente, ha trovato terreno particolarmente fertile nel settore ambientale che dopo un lungo relativo disinteresse del legislatore (anche per la preferenza verso interessi confliggenti) ha poi guadagnato una sempre crescente considerazione collettiva e politica, tuttavia sovente percorsa da pulsioni demagogiche<sup>2</sup>. Proprio a tale simbolismo deterioro si è fatto riferimento per decifrare talune novelle sanzionatorie alquanto precipitose (spesso emanate in via di urgenza) e condizionate più da clamori mediatici che da razionali bilanciamenti<sup>3</sup>.

Il tema, peraltro, presenta margini di approfondimento, non potendosi sovrapporre o ridurre a mera endiadi il diritto penale “simbolico” e quello “ineffettivo”.

Non v’è dubbio che efficacia e coerenza dell’intervento normativo siano, entrambe, negativamente condizionate dall’immediatezza dell’obiettivo comunicativo privilegiato dall’intervento simbolico: in tal senso, una “legge manifesto” tende per sua natura a produrre deviazioni dal sistema, per l’esigenza di esibire un risultato che non può ridursi alla “banale” applicazione di regole generali<sup>4</sup>.

Ciò, tuttavia, non elimina la possibilità che (almeno entro certi limiti) la funzione simbolica possa assumere un ruolo “accettabile” nella tutela penalistica dell’ambiente. Seppur con varie cautele, infatti, è oramai accettato sul piano teorico (anche nel contesto costituzionale italiano della polifunzionalità della pena) che il diritto penale possa spiegare una funzione di

<sup>1</sup> In argomento, v., da ultimo, il dibattito promosso dall’Associazione Italiana Professori di Diritto Penale, in *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Dir. pen. cont.*, 21 dicembre 2016. Cfr. altresì, almeno, S. BONINI, *Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 491 ss.; E. MUSCO, *L’illusione penalistica*, Milano, 2004, spec. p. 177 ss.; C. E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei media)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 493 ss.; F. SCHIAFFO, *Le minime ragioni della legislazione penale simbolica: la criminalità mediata*, in *Crit. dir.*, 2010, p. 127 ss.

<sup>2</sup> Così da ultimo, A.L. VERGINE, *Dall’anomia alla ipertrofia normativa: un diritto penale ambientale sempre più simbolico e sempre meno efficace*, in *Riv. giur. amb.*, 2017, p. 21 ss. Con riferimento specifico al diritto penale ambientale, cfr. ampiamente E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell’ambiente: tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004; particolarmente, sulle possibili intersezioni tra diritto penale simbolico e principio di precauzione, D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012, p. 79 e ss.

<sup>3</sup> V. ad es. il decreto-legge, 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, motivato dalla emergenza legata all’illecito ciclo dei rifiuti e al coinvolgimento della criminalità organizzata in Campania, della c.d. “terra dei fuochi”: cfr. G. BATTARINO, *I drammatici fuochi. Un esempio di diritto penale simbolico*, in *Quest. giust.*, 7.01.2014.

<sup>4</sup> Dal punto di vista del “bisogno simbolico”, del resto, l’ottenimento del medesimo risultato normativo implicito nel sistema non vale quanto l’esibizione di un intervento *ad hoc*. M. GAMBARDILLA, *Segnali di riforma della prescrizione: la proposta Gratteri e il disegno di legge n. 2067*, in *Cass. Pen.*, 2016, p. 2736 e ss., porta i reati contro l’ambiente ad esempio del fattore della “rilevanza mediatica” che insieme al parallelo fattore di “conflittualità politica” fa pressione “sul legislatore (e sul dibattito politico-legislativo) per l’introduzione di “eccezioni nominative” in peius a tale disciplina ordinaria di identificazione dei termini prescrizionali”.

orientamento sociale. Pare invero innegabile che la cosiddetta funzione pedagogica (o promozionale) passi (anche) attraverso lo sfruttamento della logica simbolica, ricorrendo alla stigmatizzazione delle offese per veicolare la dignità di tutela di determinati beni o interessi “vittimizzati”<sup>5</sup>.

Una volta riconosciuta la possibile legittimità della funzione comunicativa, ne consegue la necessità, anche in materia ambientale, di un giudizio differenziato circa la valenza simbolica dell'intervento penalistico che non può essere relegata comunque e a priori come mera patologia<sup>6</sup>.

Nel caso della legge n. 68/2015, peraltro, la logica “comunicativa” della riforma è stata apertamente rivendicata, in sede di lavori preparatori, sia in relazione all'introduzione di incriminazioni delittuose (in quanto maggiormente espressive del disvalore della condotta incriminata) sia rispetto alla collocazione delle stesse in un nuovo ed apposito titolo codicistico<sup>7</sup>.

Per quel che concerne lo specifico intervento in punto di prescrizione, il modello genetico della normativa simbolica pare trovare riscontro nel più ampio contesto (sociale e mediatico) in cui è maturata la legge n. 68: proprio la prescrizione, difatti, è stato tema privilegiato del deciso interventismo di molte associazioni ambientaliste, concentrato sulla necessità di rimediare lo scandalo della prescrizione del “processo Eternit”<sup>8</sup>. Per di più, sul piano del contenuto normativo, si è ravvisato nello stesso paradigma impiegato (vale a dire, il raddoppio dei termini ordinari di cui all'art. 157 c.p.) una ormai tipica forma d'estrinsecazione del simbolismo penale contemporaneo<sup>9</sup>.

Paiono, insomma, sussistere buone ragioni per affermare la natura “simbolica” della scelta riformatrice di derogare ai termini di prescrizione ordinari per i delitti contro l'ambiente, senza però che questo sia sufficiente per dare della stessa un giudizio definitivamente negativo.

Per un verso, infatti, la stessa potrebbe trovare parziale copertura e legittimazione nello scopo di tutela della normativa europea di cui (anche) la legge n. 68 si pone come strumento attuativo, nella misura in cui tale normativa, di rango sovraordinato, postula il perseguimento di un cosiddetto effetto di *denunciation*<sup>10</sup>. In questa prospettiva, evidentemente, un corollario “comunicativo” della normativa penale ambientale finisce per risultare non solo consentito ma (almeno in una certa misura) persino obbligatorio per il legislatore nazionale, nel prisma del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 4 del Trattato sull'Unione Europea<sup>11</sup>.

Per altro verso, la conclusione di cui sopra non implica *de plano* che si sia in presenza di norma meramente simbolica (e, in quanto tale, ineffettiva) essendo necessaria a tal fine una ulteriore indagine sulla rispondenza della stessa, in concreto, ad apprezzabili scopi di tutela.

<sup>5</sup> In tal senso, un Autore da sempre attento a fondamenti e limiti di ammissibilità della funzione orientatrice sottolinea che «la legislazione simbolica costituisce filiazione diretta della prevenzione generale positiva» (S. BONINI, *Funzione “strumentale” e funzione “simbolica” del diritto penale, fra discorsività “critica” e discorsività “dialogica”*, in *La società punitiva*, cit., p. 28). Sulle perplessità suscitate in dottrina dalle teorie “neoretribuzionistiche”, volte a valorizzare la pena quale stabilizzatore sociale della psicologia collettiva, cfr. nella manualistica, per tutti e da ultimo, S. CANESTRARI – L. CORNACCHIA – G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2<sup>a</sup> ed., Bologna, 2017, p. 55-56.

<sup>6</sup> Per un'interessante apertura “di principio” rispetto a una possibile funzione pedagogica del diritto penale ambientale (peraltro per constatarne la totale imprevedibilità rispetto al quadro normativo allora vigente, dominato dagli illeciti contravvenzionali) cfr. già C. PEDRAZZI, *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, in *Ind. pen.*, 1991, p. 621.

<sup>7</sup> Lo si afferma esplicitamente nella relazione illustrativa della proposta di legge alla Camera dei deputati (19 marzo 2013): «La ragione principale dell'inserimento di tali nuove fattispecie criminose nell'ambito del codice penale risiede infatti indubbiamente in una maggiore attitudine alla sintesi della normazione codicistica e per una finalità che si può definire di “orientamento culturale” dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società».

<sup>8</sup> V. ad es. il dossier *Legambiente Ecogiustizia è fatta*, Roma, 22.03.2016, p. 2, ove si sottolinea enfaticamente il valore di “spartiacque” della riforma anche per i “tempi di prescrizione raddoppiati, com'è espressamente previsto dalla stessa legge 68, per evitare la certezza della prescrizione, invece che della pena”.

<sup>9</sup> Cfr. in tal senso, criticamente, B. ROMANO, *Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere?*, in *questa Rivista*, 1, 2016, p. 82, il quale individua nel raddoppio del termine prescrizione per determinate categorie di reati la «terza via» percorsa oggi dalla legislazione penale simbolica, che si affianca all'introduzione di nuovi reati e all'inasprimento delle pene per quelli già esistenti.

<sup>10</sup> Così esplicitamente, G.M. VAGLIASINDI, *Obblighi di penalizzazione di fonte europea e principi di politica criminale: le indicazioni promananti dalla materia ambientale*, in AA.VV., *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, a cura di G. Grasso, L. Picotti, R. Sicurella, Milano, 2011, p. 169 «Per questa via, può trovare concreta attuazione una delle finalità prese di mira dalla Direttiva 2008/99/CE, consistente nella valorizzazione della riprovazione sociale quale componente essenziale dell'effetto deterrente delle sanzioni».

<sup>11</sup> Con tutti i caveat legati alla possibile attivazione dei “controlimiti” di diritto interno, in caso di frizione con il nucleo di principi costituzionali fondamentali, nonché al carattere peculiare della vincolatività di obblighi sovranazionali di tutela sanzionatoria, sui cui v. ancora utilmente C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Pisa, 2009.

## 2.

### Il dibattito sulla prescrizione dei reati ambientali nei lavori parlamentari della legge n. 68 del 2015.

Anche ai fini di una più esatta ricostruzione contenutistica, appare di notevole interesse soffermarsi sull'*iter* della legge n. 68 del 2015, con particolare riferimento alla disciplina recata in tema di prescrizione.

A tal riguardo, risulta anzitutto significativo che nel corso della lunga *navette* parlamentare il comma 6 dell'articolo 1 del progetto di legge iniziale (modificativo, appunto, dell'articolo 157 c.p.) sia stato tenuto fermo in ogni successiva versione del testo<sup>12</sup>. La scelta di raddoppiare i termini di prescrizione per i nuovi delitti contro l'ambiente non è mai stata, quindi, revocata in dubbio.

Ma lungi dall'esser accantonato, il tema della prescrizione è rimasto al centro della discussione, suscitando proposte volte non tanto a sostituire l'ipotesi originaria di raddoppio dei termini, bensì ad accompagnarvi un ulteriore irrigidimento della disciplina applicabile in tema di prescrizione.

In tal senso, appare inequivoco il tenore delle proposte emendative presentate durante la prima lettura da parte del Senato della Repubblica.

In particolare, l'emendamento 1.273 (a firma degli onorevoli Susta e Lanzillotta) era volto ad aggiungere al nuovo Titolo VI *bis* l'art. 452 *quater*.1, rubricato "Prescrizione dei delitti contro l'ambiente", ai sensi del cui unico comma si sarebbe previsto che "Per i delitti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter*, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui l'evento di danno o di pericolo si è verificato».

Tale formulazione (poi riproposta e comunque respinta in sede di voto assembleare) risultava invero piuttosto anodina, se non superflua. Non pare infatti possibile mettere in discussione la natura di reati di evento dei delitti nominati; né in ogni caso agevole comprendere quale sarebbe stato l'impatto della modifica proposta, alla stregua dei criteri per l'individuazione del *dies a quo* dettati dall'art. 158 c.p.

Più incisive risultavano le versioni ulteriori, avanzate dagli stessi firmatari, in sede di discussione congiunta del testo da parte delle Commissioni Giustizia ed Ambiente, rispettivamente numerate 1.70 («Prescrizione dei delitti contro l'ambiente. Per i delitti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* il termine della prescrizione decorre dal giorno della completa e definitiva rimozione degli effetti lesivi prodotti dalla condotta dell'agente») e 1.71 («Natura dei delitti contro l'ambiente. I delitti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* hanno natura permanente e la relativa consumazione perdura fino alla completa e definitiva rimozione di tutti gli effetti lesivi prodotti»<sup>13</sup>); tutte le proposte apparivano, comunque, mirate a introdurre un'ulteriore deroga circoscritta ai delitti di disastro e inquinamento (nell'ultimo caso, almeno apparentemente, in termini di interpretazione autentica ed in aperta opposizione all'indirizzo assunto dalla Corte di Cassazione sulla consumazione del disastro ambientale innominato).

Va segnalato altresì, con ben diversa portata innovativa, l'emendamento 1.346 (primo firmatario on. Nugnes) che interessava direttamente l'art. 158 c.p., riformulandone il primo comma nei termini seguenti: «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione; per i reati istantanei ad effetti continuati dal momento in cui si manifestano per la prima volta gli effetti del reato».

Emerge in questo caso un netto mutamento di prospettiva: in luogo di un intervento derogatorio *ad hoc* la proposta mirava a ridefinire la norma di parte generale, dando cittadinanza nel diritto positivo alla controversa categoria (di matrice giurisprudenziale) di "reato ad effetti continuati" (*rectius*, effetti permanenti), peraltro, senza recarne alcuna definizione normativa<sup>14</sup>.

Per un verso, siffatta tecnica di intervento potrebbe apparire preferibile, dal punto di vista

<sup>12</sup> Si tratta del testo unificato delle proposte di legge di cui all'A.C. 342 (primo firmatario on. Realacci), A.C. 957 (Micillo) e A.C. 1814 (Pellegrino), elaborato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in sede referente, approvato in prima lettura dall'Assemblea il 26 febbraio 2014, approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 1345) il 4 marzo 2015, nuovamente modificato alla Camera (5 maggio) e infine definitivamente approvato il 19 maggio 2015. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (in G.U. n. 122 del 28 maggio 2015).

<sup>13</sup> Entrambi poi dichiarati decaduti nella seduta n. 10 del 22/01/2015.

<sup>14</sup> Assente, peraltro anche per il reato permanente e quindi necessariamente sviluppata dagli interpreti: v. i rilievi di F. COPPI, voce *Reato permanente*, in *Dig. disc. pen.*, XI, Torino, 1996, p. 318.

della coerenza dell'ordinamento, se comparata alla (ennesima) previsione derogatoria al regime prescrizionale ordinario adottata dalla legge; al tempo stesso, con tutta evidenza, l'apporto innovativo della proposta si presentava tanto vasto quanto imprevedibile, e in ogni caso bisognoso una maggiore meditazione<sup>15</sup>.

La fissazione del *dies a quo* nel momento in cui si manifestano per la prima volta gli effetti del reato, invero, non recepisce la posizione della giurisprudenza prevalente, la quale ha fatto impiego della categoria dei reati "a effetti permanenti" per distinguere in negativo l'area applicativa del reato permanente in senso proprio, preferendo, per contro, dilatare in via interpretativa tale ultima nozione ai fini di un differimento del termine estintivo<sup>16</sup>. Rarissimamente (e non senza ambiguità) si è fatta discendere la stessa conseguenza dalla constatazione di effetti permanenti del reato, e comunque valorizzando non tanto il momento della loro "manifestazione" quanto quello della oggettiva cessazione<sup>17</sup>.

Da tempo, inoltre, la dottrina si mostra critica rispetto a una qualunque considerazione, anche solo descrittiva, della categoria dei reati cosiddetti ad effetti permanenti<sup>18</sup>. La stessa è anzi vista con particolare sfavore da chi si preoccupa maggiormente delle prescrizioni dei reati ambientali rimasti "occulti", in quanto costituirebbe ostacolo all'auspicato ampliamento ermeneutico della nozione di reato permanente, ritenuta già *de iure condito* coerente con la natura progressiva e lungo-latente delle offese inferte all'ecosistema<sup>19</sup>.

Non è chiaro, invece, lo scopo di politica criminale (se non quello di un generico maggior rigore) perseguito con il reinserimento della fissazione di un unico termine per il reato continuato, già espunto dalla legge n. 251 del 2005; sorge il dubbio sia stato supposto, da parte dei proponenti, che siffatta clausola costituisse il necessario complemento all'inedita introduzione dei reati "a effetti continuati", sulla base di un'affinità erroneamente intravista tra le due categorie.

Al netto di un certo disorientamento tecnico-giuridico, ad ogni modo, le proposte emendative paiono sintomatiche di un indirizzo politico trasversale, fermamente volto a "blindare" il decorso prescrizionale dei delitti ambientali con disparati espedienti normativi.

<sup>15</sup> Al termine del dibattito l'emendamento è stato ritirato, ma accolto dal Governo come raccomandazione.

<sup>16</sup> Si consideri, ad es., l'inquadramento delle contravvenzioni incriminanti l'inquinamento atmosferico, rispetto alle quali si è progressivamente consolidata in giurisprudenza la tesi della natura permanente delle fattispecie e delle successive, omologhe fattispecie contenute nel Codice dell'ambiente, su cui cfr. A. MONTAGNA, *Inquinamento atmosferico, questioni superate e problematiche aperte dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006*, in *Riv. giur. amb.*, 2007, p. 457 ss.; in giurisprudenza v. particolarmente Cass. pen. n. 2488 del 17.01.2008, in *Amb. e Svil.*, 8, 2008, p. 731, con nota di M. TAINA, *Emissioni senza autorizzazione: permanenza del reato*; Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2012, n. 192, (dep. 7 gennaio 2013) in *Dir. giur. agr., alim. e amb.*, 2013, p. 536, con nota di E. ANTONINI ANDREOZZI, *Sull'evoluzione della giurisprudenza in tema di decorrenza del termine di prescrizione del reato di realizzazione di impianto senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera; contra*, tuttavia, Cass. pen. sez. III, 23 marzo 2005, n.17840 (in *D & G.*, 2005, p. 76, con nota di A. NATALINI, *Quel reato di inquinamento atmosferico: istantaneo o permanente? Natura dubbia*). Per la critica del suddetto orientamento (persuasivamente ritenuto strumentale a eludere il breve termine di prescrizione delle contravvenzioni) cfr. D. MICHELETTI, *sub art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, a cura di F. Giunta, Padova, 2007, p. 464 e ss.

<sup>17</sup> Sono infatti sporadici, e forse mero frutto di confusione lessicale, i casi in cui la giurisprudenza di legittimità parrebbe aver legato effetti permanenti una speciale ripercussione sul *dies ad quem*, peraltro in via ipotetica; cfr. Cass. pen., sez. III, 21/02/2001, n. 13992, in *Riv. pen.*, 2001, p. 603: la fattispecie punita dall'art. 25 comma 6 D.P.R. n. 203 del 1988, per l'omessa richiesta di autorizzazione in caso di modificazione o trasferimento dell'impianto produttore emissioni, è reato a condotta mista (omissivo-commissiva), i cui effetti permanenti cessano o per ottemperanza tardiva dell'agente oppure per la sopravvenuta conoscenza da parte della p.a. Cfr. altresì Cass. pen., sez. III, 06/04/2001, n. 13992, in *Ragusan*, 211-2, 2001, p. 163.

<sup>18</sup> Sul reato ad effetti permanenti, in generale, cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2015, per il quale «si tende a negare fondamento e interesse scientifico a tale categoria, perché quasi tutti i reati possono avere conseguenze dannose più o meno irreparabili e perché tali conseguenze variano da caso a caso, anche nello stesso reato. La loro disciplina, sostanziale e processuale, è del tutto analoga a quella dei reati istantanei, in quanto non si ha il protrarsi dell'offesa per effetto di una persistente condotta del soggetto». Conformi G. FIANDACA – E. MUSCO, p. 211 (ritengono la figura «priva di reale autonomia») nonché M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, III, *Le forme di manifestazione del reato*, Torino, 2003, p. 59, nt. 2. Secondo R. BARTOLI (*Sulla struttura del reato permanente: un contributo critico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 137) «Invero, si deve ritenere che quest'ultima tipologia di reato abbia soltanto una funzione descrittiva, considerato che ogni reato, sia esso istantaneo o permanente, può produrre effetti offensivi che si protraggono oltre il momento della perfezione o della consumazione». M. VALIANTE, *Il reato permanente. Aspetti sostanziali e problemi processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 210, afferma che «alla categoria non è collegata alcuna conseguenza giuridicamente rilevante», *Contra*, tuttavia, A. POSTIGLIONE, *Recenti sviluppi in Italia della tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2015, p. 11, nt. 5, sostiene esservi «lettura diversa, che ipotizza l'esistenza di reati istantanei ad effetti permanenti, che fa decorrere la prescrizione dalla cessazione di tutti gli effetti anche a lunga distanza dalla cessazione della condotta». Per il rilievo che la ricorrenza di un reato a effetti permanenti assuma rilievo ai fini della sospensione condizionale, richiedendosi per la concessione del beneficio «l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato», v. D. POTETTI, *Sintesi e stato delle questioni in tema di art. 165 c.p.*, in *Cass. pen.*, 2, 2006, p. 499.

<sup>19</sup> In tal senso, v. A. MILITA, *Il Disastro ambientale "nominato"*, in *www.lexambiente.it*, 11.09.2015; D. FIORDALISI, *Una clausola generale: pericolo di danno grave alla salute*, Torino, 2016, p. 191 ss.

### 3.

## La dubbia utilità della deroga in relazione al momento consumativo degli ecodelitti di “macroevento”.

Tornando alla norma in cui la descritta volontà politica “rigoristica” ha trovato traduzione positiva, ossia la nuova ipotesi di duplicazione del termine prescrizione prevista per i delitti del titolo VI-*bis* (art. 157, comma 6 c.p.) in vista di una più approfondita analisi sistematica pare opportuno prendere le mosse dalle diverse opinioni espresse, in sede esegetica, in ordine alla sua possibile giustificazione.

Taluni Autori ne hanno evidenziato la funzionalità rispetto ad esigenze di accertamento, soprattutto di natura tecnico-scientifica, che si palesano specialmente impegnative e articolate in relazione ai reati ambientali<sup>20</sup>.

In senso opposto, si è rilevato che l'eccessivo orizzonte temporale sarebbe intrinsecamente disfunzionale alla ricostruzione di una responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio” in tale ambito, posto che le difficoltà probatorie non potrebbero che accrescersi col tempo, sino a incontrare i limiti di una *probatio diabolica*<sup>21</sup>. Anche da parte di chi ritiene che la peculiarità delle necessità istruttorie possa offrire un apprezzabile fondamento all'ampliamento in deroga della prescrizione, si è, comunque, rilevato come le stesse possano sussistere in indagini relative ad inquinamento e disastro ambientale ma non rispetto a tutti gli altri “ecodelitti”, di talché non pare giustificata un'indiscriminata sottrazione al regime ordinario<sup>22</sup>.

Altri Autori hanno ritenuto totalmente inaccettabile l'abnorme aumento del tempo necessario a prescrivere, conseguente alla duplicazione operata a partire dal massimo edittale, descrivendola come una imprescrittibilità di fatto: l'appunto coglie nel segno, quantomeno con riferimento al delitto di disastro, ora prescrivibile entro un termine trentennale (ulteriormente prorogabile di un quarto a seguito d'interruzione)<sup>23</sup>. Proprio il delitto di disastro ambientale (quello il cui accertamento può maggiormente richiedere approfondimenti prolungati o differiti), risulta, invero, corredato da una comminatoria edittale (sino a quindici anni) che parrebbe sufficientemente elevata da offrire un orizzonte temporale, di per sé, tutt'altro che esiguo ai fini dello svolgimento di articolate indagini e di un eventuale definitiva affermazione di responsabilità.

Il condizionale, peraltro, è d'obbligo, e introduce direttamente il tema (quanto mai delicato) della “utilità pratica” del raddoppio del periodo prescrizione rispetto alle nuove fattispecie di danno di cui agli artt. 452-*bis* e -*ter* c.p.

La questione è inevitabilmente condizionata dalla paradigmatica vicenda del processo Eternit, sfociata, come è noto, in un esito assolutorio disceso dalle conclusioni raggiunte dalla Cassazione in punto di consumazione del disastro innominato.

A tal riguardo, alle posizioni dei giudici del merito, convergenti nel ritenere il reato di disastro ancora in atto al momento del giudizio, nonostante la risalente chiusura dello stabilimento (in forza del dato epidemiologico di perdurante diffusione di patologie derivanti

<sup>20</sup> Si è in tal senso opinato che il raddoppio dei termini di prescrizione «ben si concilia con la particolarità dei reati di inquinamento e disastro ambientale il cui accertamento può avvenire anche con un certo ritardo rispetto al verificarsi degli eventi dannosi per l'ambiente e la salute delle persone ed all'esito di accertamenti, anche di natura tecnica, spesso particolarmente complessi» (L. RAMACCI, cit., p. 509). Favorevolmente si esprime anche M. C. AMOROSO, *Per tutte le ipotesi scatta il raddoppio della prescrizione*, in *Guida dir.*, 25, 2015, p. 37. Riconosce l'utilità della deroga, sia pur con una generica riserva, anche M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente: i profili problematici*, Torino, 2015, p. 99. Analogamente, nel quadro di un giudizio positivo sul complessivo inasprimento sanzionatorio, G. CARUSO, *Ambiente (riforma penale dell')*, in *Dig. Disc. Pen., Agg.*, IX, Torino, 2016, p. 75.

<sup>21</sup> In tal senso, già nelle more dell'iter legislativo, A. L. VERGINE, *I nuovi delitti ambientali: a proposito del d.d.l. n. 1345/2014*, in *Ambiente&Sviluppo*, 6, 2014, p. 449-450. G. ROTOLO, *Historical pollution and the prominence of criminal law enforced in Italy*, in *Historical pollution: comparative legal responses to environmental crimes*, ed. by F. Centonze, S. Manacorda, Cham, 2017, p. 121, rileva come l'allungamento del termine di prescrizione di per sé non assicuri una maggiore effettività nel *law enforcement* dei reati ambientali che rimane tuttora minacciate da oggettive difficoltà di prova dei relativi elementi costitutivi. In diversa prospettiva, si è sottolineata la difficoltà gravante sulla difesa a rintracciare elementi a carico a distanza di molti anni dagli avvenimenti dedotti in imputazione (C. RUGA RIVA, *I nuovi ecodelitti: Commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, Torino, 2015, p. 66-67).

<sup>22</sup> M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, 2<sup>a</sup> ed., a cura di A. Fiorella, Torino, 2016, p. 457.

<sup>23</sup> P. PATRONO, *Commento sub art. 1, comma 1, Legge 22 maggio 2015 n. 68, I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *www.lalegislaZIONEpenale.eu*, 11.1.2016, p. 19, ritiene «[...] eccessivo – anche questo forse mal calcolato – raddoppio dei termini di prescrizione, rispetto a quelli ordinari previsti dall'art. 157 c.p., dei nuovi delitti ambientali, ormai da considerarsi quasi imprescrittibili». Secondo altro Autore (L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *questa Rivista*, 2, 2015, p. 220) «Il legislatore si è in tal caso lasciato travolgere dalla “foga” repressiva» e «Considerati gli elevati livelli edittali di pena dei nuovi illeciti, la scelta di raddoppiare i termini della prescrizione appare francamente inopportuna ed eccessiva». Cfr., per analoghe perplessità, G. GUGLIELMI – R. MONTANARO, *I nuovi ecodelitti: prima lettura e profili problematici*, in *Riv. 231*, 3, 2015, p. 13.

dalla diffusione nell'ambiente di fibre di amianto) la Suprema Corte ha opposto un rilievo di grande linearità: se il reato di disastro è reato permanente, lo stesso non può protrarsi oltre la cessazione della condotta. Le precedenti condanne sono state quindi ritenute erranee in diritto, dato che dal momento della cessazione della condotta il relativo termine di prescrizione era ampiamente decorso, e la ricostruzione del disastro in imputazione come ancora in atto è frutto della confusione tra reato permanente e reato meramente ad effetti permanenti, con indebita estensione della disciplina prevista dalla legge per la prima categoria<sup>24</sup>.

Ci si è domandati se l'esito del procedimento "Eternit" sarebbe stato diverso, qualora ai medesimi fatti fosse stata già applicabile la duplicazione del termine prescrizione disposta dalla legge ora vigente. Tale quesito, di per sé, trova soluzione intuitivamente positiva: non pare dubbio che un prolungamento così macroscopico del tempo necessario a prescrivere del disastro avrebbe consentito comunque di giungere a un titolo definitivo di responsabilità, anche tenendo fermi i *dicta* della Cassazione in tema di momento consumativo del disastro innominato, rivelandosi quindi, efficace mezzo di *law enforcement*<sup>25</sup>.

La risposta, tuttavia, lascia residuare un interrogativo meno agevole. Pare infatti urgente interrogarsi non tanto sulla ipotetica incidenza del raddoppio sul disastro innominato (peraltro rimasto estraneo alla deroga, come si dirà meglio oltre) ma soprattutto sul se il raddoppio fosse comunque necessario in rapporto alla nuova incriminazione di disastro ambientale, o se, invece, proprio in forza delle diverse caratteristiche di quest'ultima (sotto il profilo preceptivo e sanzionatorio) il differimento eccezionale del termine di prescrizione si riveli una cautela superflua (e, quindi, inutilmente vessatoria)<sup>26</sup>.

Si impone a tal fine, anzitutto, l'indagine del momento consumativo dei nuovi delitti ambientali di "macroevento", e, quindi, della loro qualificazione come reati istantanei ovvero (necessariamente o eventualmente) permanenti<sup>27</sup>.

Può dirsi anzitutto indubbio, al riguardo, che le nuove incriminazioni di inquinamento e disastro ambientale si configurino come reati di danno e causalmente orientati<sup>28</sup>.

Ciò detto, riteniamo difficilmente sostenibile la tesi di una permanenza delle suddette incriminazioni, apparendo, invece, preferibile specificarne ulteriormente la classificazione come delitti istantanei ad evento differito<sup>29</sup>.

Al riguardo, non costituisce un ostacolo insormontabile la dinamica di progressiva accumulazione sovente ravvisabile nell'*iter* del deterioramento ambientale. Deve, infatti, evitarsi di postulare la necessaria sovrapposizione tra reati istantanei e reati unisussistenti, ben potendo un reato istantaneo configurarsi anche come reato plurisussistente, ove la sua realizzazione si articoli in più fasi<sup>30</sup>.

Depone, inoltre, a favore della conservazione di un carattere istantaneo la soglia di rilevanza dell'evento naturalistico tipico, delineata in termini nettamente definiti e macroscopici (se non addirittura sintomatici di un «gigantismo dell'offesa»<sup>31</sup>). Proprio tale soglia impone all'interprete un certo rigore nell'individuare il momento perfezionativo, ossia il grado di modificazione della realtà fisica richiesto dalla norma. Appare, allora, naturale che nel superamento di detta soglia, e quindi nell'integrazione del "macroevento" di danno, vada collocato lo

<sup>24</sup> Peralto, secondo A. H. BELL - A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *questa Rivista*, 2, 2015, p. 72, sarebbero individuabili complessivamente ben cinque orientamenti giurisprudenziali in merito al momento consumativo del disastro (innominato) ambientale.

<sup>25</sup> Cfr. L. MASERA, *La riforma del diritto penale dell'ambiente*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2015, p. 216: «se nel caso Eternit fosse stata applicabile la nuova norma sul disastro ambientale, il reato non sarebbe stato prescritto neanche secondo il criterio della cessazione dell'attività come *dies a quo* della prescrizione adottato dalla Cassazione».

<sup>26</sup> In tal senso opina recisamente A. L. VERGINE, *I nuovi delitti ambientali*, cit., per cui «i lunghissimi tempi di prescrizione [...] di per sé non costituiscono una soluzione, ma un *escamotage* simbolico, di grande effetto (forse) sull'opinione pubblica, ma di scarsissima efficacia in concreto».

<sup>27</sup> Cfr. G. PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 405.

<sup>28</sup> Le stesse infatti «sono modellate [...] secondo uno schema causale "puro" tipico del più classico *Kernstrafrecht*»; così, criticamente, M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, cit., p. 453-454.

<sup>29</sup> In tal senso si osserva che «la costruzione come reati di evento delle principali nuove fattispecie incriminatrici (il riferimento è, in particolare, all'inquinamento ambientale e al disastro ambientale) può spostare il radicarsi del *tempus commissi delicti* anche molto in avanti rispetto al momento di realizzazione della condotta, posto che l'evento offensivo tipico, necessario ai fini della perfezione, potrebbe seguire anche a distanza di un considerevole lasso di tempo» (C. BERNASCONI, *Commento sub art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 Legge 22 maggio 2015 n. 68, L'ampio spettro di modifiche introdotte dalla l. 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente): i riflessi su eterogenei profili di disciplina*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 11.01.2016, p. 17-18).

<sup>30</sup> In tal senso v., perspicuamente, F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte generale*, Padova, 2011, p. 432, 452.

<sup>31</sup> Tale secondo alcuni da poter compromettere la concreta operatività delle figure incriminatrici: cfr. A. MANNA, *Le norme penali come argine all'alterazione irreversibile dell'ecosistema*, in *Arch. pen.*, 2, 2017, p. 659 ss.

spartiacque tra l'*iter criminis* e il postfatto, secondo la classica dinamica del reato istantaneo.

Per contro, il diverso inquadramento della fattispecie di cui all'art. 452 *quater* come reato permanente non appare appagante, sotto molteplici profili<sup>32</sup>.

In primo luogo, lo stesso non pare tenere conto delle evidenti diversità strutturali che intercorrono tra il tipo legale del disastro innominato e il nuovo delitto di disastro ambientale "tipico". Né tali diversità strutturali paiono suscettibili di superamento valorizzando la mera *intentio* del legislatore di recepire le elaborazioni giurisprudenziali maturate nel solco dell'applicazione "ambientalista" dell'art. 434.

Inoltre, si è giustamente sottolineato come la ricostruzione ermeneutica in termini di reato permanente possa rappresentare un cavallo di Troia concettuale, veicolando un "appiattimento" dei singoli contributi causali idoneo a eludere i problemi connessi a un rigoroso accertamento del rispettivo nesso eziologico<sup>33</sup>.

Va poi ricordato il nutrito scetticismo, attestato in dottrina, circa la stessa compatibilità della natura di reato di evento con quella di reato permanente<sup>34</sup>. Vero che è ormai accettata la figura del reato eventualmente permanente, ammettendosi quindi che un illecito (già istantaneamente perfezionatosi) acquisti la permanenza, a tutti gli effetti di legge, in virtù del protrarsi nel tempo della perpetrazione dell'offesa iniziale. Ma, inverosimilmente, il ricorso a tale declinazione della categoria pare risolutivo, dal momento che nel nuovo disastro ambientale sono carenti non solo la volontà del legislatore di condizionare la rilevanza penale a un consistente prolungamento della condotta offensiva, ma, ancor prima, la discriminante ontologica della permanenza sul piano dell'offesa.

L'offesa propria del reato permanente è, infatti, durevole nel tempo e sussiste se e in quanto sostenuta da una perdurante condotta del reo: a essere incriminata è propriamente una compressione del bene protetto, il quale resta al contempo (salva interferenza di fattori esterni) suscettibile di riespansione al cessare della condotta illecita<sup>35</sup>.

La qualifica di reato permanente potrebbe, pertanto, attagliarsi al reato di inquinamento ambientale, ove si consideri l'evento naturalistico di "alterazione" comprendendovi anche i fatti reversibili *in rerum natura*<sup>36</sup>. La stessa qualifica non pare, invece, predicabile rispetto all'evento tipico del disastro, consistente nella compromissione delle matrici ambientali, le quali (nonostante il dovere di successiva bonifica) risultano comunque irrecuperabili nel loro valore ecologico originario.

Ciò posto, la configurazione del nuovo disastro come reato eventualmente permanente sarebbe argomentabile, a ben vedere, solo ricorrendo alla concezione bifasica dello stesso, la quale postula la continuità tra un'iniziale condotta attiva di instaurazione dell'offesa e una successiva condotta di mantenimento, anche meramente omissiva; ma trattasi di impostazione

<sup>32</sup> Si è in senso opposto sostenuto che «le conclusioni della Corte di Cassazione in ordine all'individuazione del giorno a partire dal quale dev'essere computata la prescrizione del delitto di cui all'art. 434 c.p. siano tranquillamente estensibili al nuovo delitto di disastro ambientale». Ciò in quanto «Esattamente come il reato di cui all'art. 434, co. 2, c.p., [...] il nuovo delitto di disastro ambientale potrà dirsi permanente se e fino quando l'autore, dopo l'iniziale condotta causativa dell'evento, avrà posto in essere una o più nuove condotte causali rispetto al peggioramento dell'evento-disastro già verificato, e la prescrizione di tale delitto andrà, a nostro avviso, computata a partire dal momento in cui tale permanenza sarà cessata; vale a dire, dal momento in cui sarà stato posto in essere l'ultimo frammento di condotta tipica» (A. AIMI, *Decorso del tempo e disastri ambientali. Riflessioni sulla prescrizione del reato a partire dal caso Eternit*, in *Quest. giust.*, 1, 2017, p. 38).

<sup>33</sup> V. A. GARGANI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 04.04.2016, p. 15, il quale osserva che «Da quest'ultimo punto di vista, l'art. 452 *quater* c.p. potrebbe rivelarsi "congeniale" alla tendenza accusatoria (ricorrente nel caso di condotte di inquinamento tenute da plurimi soggetti, in un lunghissimo arco di tempo) a individuare una finalità unitaria – la c.d. strategia d'impresa – incentrata sull'occultamento dello stato di inquinamento e sull'elusione degli obblighi di eliminazione degli effetti delle condotte inquinanti: comportamenti tenuti da più soggetti, in tempi diversi, vengono, in tal modo, artificiosamente ricondotti ad una macro-condotta "unitaria", impersonale e, soprattutto, permanente».

<sup>34</sup> Cfr. G. DE SANTIS, *Gli effetti del tempo nel reato. Uno studio tra casistica e dogmatica*, Milano, 2006, p. 359-360, per una ricostruzione dei termini e delle posizioni degli AA. nel risalente dibattito dottrinario a favore (Pecoraro-Albani) e contro (Vannini, Dall'Ora, Caraccioli) la configurabilità in forma permanente dei reati materiali. Per una rivisitazione critica, cfr. D. FALCINELLI, *Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali*, Torino, 2011.

<sup>35</sup> Cfr. M. RONCO, *Il reato: modello teorico e struttura del fatto tipico*, in *Scritti patavini*, Torino, 2017, sulla "complessità, rigenerabilità e riespansività" del bene ambiente la quale non ostacola ma anzi giustifica, a fronte del principio di offensività, la punizione come reati di pericolo di fatti di per sé soli inidonei alla compromissione dell'ecosistema; accade infatti che in questi casi normalmente «il bene sia suscettibile di compromissione soltanto a seguito di una pluralità di condotte che si ripetono nel tempo, realizzate normalmente da una pluralità di soggetti».

<sup>36</sup> Sempre purché la lesione sia obiettivamente "misurabile" non potendosi prescindere perlomeno dal superamento dei limiti soglia previsti per le sostanze inquinanti. V. in tal senso, cfr. Cass., Sez. III, sent. 21 settembre 2016, n. 46170, in *Dir. pen. cont.*, 22 novembre 2016, con nota di C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*.

ormai concordemente respinta, per numerose e fondate ragioni<sup>37</sup>.

In conclusione, anche nei disastri ambientali riconducibili caratterizzati da inquinamento “storico” (progressivo e/o lungo-latente) non pare possibile ricorrere alla figura del reato permanente, se non al rischio di distorcerne irreparabilmente l'essenza. Al più, tenendo conto della natura di delitto di evento del disastro ambientale, a fronte del ripetersi di *fatti* inquinanti di imponente portata (ossia, a una plurima realizzazione del tipo), potrà più correttamente evocarsi, anche ai fini della prescrizione, la figura del reato eventualmente abituale<sup>38</sup>. Ad ogni modo, tenuto fermo il principio ribadito dalla Cassazione (per cui non può mai assumere rilievo, ai fini della consumazione, una “permanenza dell'evento” non sorretta da parallela permanenza della condotta) il ricorso al reato permanente perde gran parte della sua utilità ai fini della salvezza dal “tempo dell'oblio” delle responsabilità per catastrofi ambientali lungolatenti<sup>39</sup>.

Più proficuo risulta, allora, soffermarsi sulla ricostruzione del disastro ambientale quale reato istantaneo di macroevento che ben può impernarsi, nella prassi, sui poli della realizzazione a condotta frazionata e/o dell'evento differito.

Sotto il primo profilo, ogni susseguente apporto si configura come suscettibile di sussunzione nella condotta tipica purché di apprezzabile valore causale e in sé “abusivo” (in omaggio alla clausola di illiceità espressa), oltreché sorretto *ab origine* da un coefficiente di colpevolezza tale da abbracciare l'evento finale.

Sotto il secondo, possono trovare almeno parziale soddisfazione talune problematiche suscitate dal fenomeno della “lungolatenza” del danno ambientale: il reato a evento differito consente, infatti, la divaricazione tra cessazione della condotta e manifestarsi dell'evento, per converso sempre inammissibile nel reato permanente, dove il parallelismo tra condotta e offesa non può mai venire meno<sup>40</sup>.

Infine, deve tenersi presente come gli approdi della giurisprudenza di legittimità sul disastro innominato ambientale (dei quali taluno ipotizza l'automatica l'estensione al disastro tipico) siano tutt'altro che incontrastati. Invero, la stessa sussunzione nel disastro innominato di gravi fatti di inquinamento ambientale viene nettamente censurata, in quanto operazione di sostanziale analogia, condotta in spregio al principio di tassatività<sup>41</sup>. Altri, per contro, criticano il “dogma” della Cassazione in senso opposto auspicando (già *de iure condito*) un ampliamento della nozione di reato permanente adattata alla fenomenologia concreta dei reati ambientali, tale da superare il requisito della concomitanza tra condotta ed effetti lesivi, ed estendendo la durata dell'offesa tipica (e quindi la nozione di permanenza) sino alla rimozione di questi ultimi<sup>42</sup>.

Nel “diritto vivente” del merito, inoltre, si registrano tuttora discrepanze rispetto ai confini

<sup>37</sup> Nel senso qui criticato – peraltro in relazione al disastro “ambientale” contestato ai sensi degli artt. 434 e 449- v. ad es. l'affermazione per cui «il disastro ambientale acquista il carattere di reato permanente, in quanto il perdurare della condotta omissiva mantiene il soggetto in uno stato di costante violazione dell'obbligo giuridico e quindi di continua lesione all'interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice»; così E. ROSI, *Brevi note in tema di “dis-astro” ambientale*, in *Dir. pen. cont.*, 16 aprile 2015, la quale si richiama appunto alla tesi bifasica come esposta da B. PETROCELLI, in *Principi di diritto penale*, I, 3ª ed., Napoli, 1950, p. 284. Ma trattasi di tesi efficacemente confutata: v., per tutti, F. COPPI, voce *Reato permanente*, in *Dig. disc. pen.*, XI, Torino, 1996, p. 322, «tralasciando altre critiche, si deve soprattutto rammentare che del secondo obbligo [di cessare lo stato antiggiuridico realizzato], che costituisce il cardine della dottrina in esame, non vi è traccia alcuna tanto nell'ordinamento giuridico quanto nelle singole norme che configurano reati permanenti».

<sup>38</sup> Beninteso, ove si superi l'intuitiva difficoltà di individuare un unitario nucleo soggettivo di imputazione delle plurime condotte inquinanti.

<sup>39</sup> Non pare condivisibile, pertanto, quanto sostenuto da G. CERAMI, *La vicenda Eternit alla luce dei nuovi delitti contro l'ambiente e del principio di ne bis in idem*, in *Arch. pen.*, 1, 2016, p. 16-17, laddove afferma che nell'ipotesi di applicazione del nuovo reato di disastro ambientale il processo Eternit non si sarebbe prescritto a condizione di interpretare la nuova fattispecie di disastro ambientale come eventualmente permanente, nel senso (contrario all'insegnamento nomofilattico) per cui «Fino a quando vi sarà un'alterazione dell'ecosistema o una compromissione ambientale, il delitto non potrebbe considerarsi cessato, considerato che, come detto, queste circostanze non possono essere ritenute meri effetti pregiudizievoli di un precedente delitto, ma fatti attraverso i quali si manifesta il delitto», laddove «Qualora invece il delitto venga interpretato come reato istantaneo ad effetti permanenti, ad essere adottato sarebbe ancora il criterio della cessazione dell'attività, con il rischio di assistere a nuove dichiarazioni di estinzione del reato per decorrenza del termine di prescrizione».

<sup>40</sup> Rimane la diversità concettuale del problema della latenza dell'offesa già perfetta e dell'eventualità di una sua scoperta anche assai tardiva (anche per l'emersione solo successiva di nuovi paradigmi scientifici e nuove tecnologie di indagine), con le annesse difficoltà di distinguere tra verificarsi dell'evento anche a distanza della condotta e il diverso ulteriore momento del sopravvenire della percezione dello stesso.

<sup>41</sup> Cfr. D. CASTRONUOVO, *Il caso Eternit. un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?* in *www.laegislazionepenale.eu*, 16.07.2015, spec. p. 21 e ss. (ora anche in *Diritto penale dell'economia*, II, *Impresa e sicurezza*, a cura di L. Foffani e D. Castronuovo, Bologna, 2015).

<sup>42</sup> Cfr. A. MILITA, *Il Disastro ambientale “nominato”*, in *www.lexambiente.it*, 11.09.2015; D. FIORDALISI, *cit.*, p. 191: «Il profilo della durata del pericolo è nascosto da una struttura del reato, che sembra tutta polarizzata su un evento distruttivo di tipo naturalistico. Al contrario, va chiarito bene che quello che la Cassazione e la Corte costituzionale chiamano “proiezione offensiva” è un vero e proprio elemento, che si affianca al danno e ha una duplice dimensione: il numero di persone che possono essere coinvolte e la durata del pericolo [...]. Le conseguenze, finché sono tipiche dal punto di vista oggettivo e soggettivo, costituiscono una parte dell'offesa del reato, non conseguenze dell'offesa».

del reato innominato “ambientale” tracciati dalla Suprema Corte, con evidente riflesso negli approdi pratici in tema di prescrizione (come attesta anche la recentissima sentenza sul “caso Bussi”<sup>43</sup>).

Alla luce delle precedenti considerazioni, pare legittimo fornire risposta quantomeno dubitativa all’interrogativo sulla “utilità” del raddoppiamento sanzionatorio in relazione al disastro ambientale. Invero, la posticipazione del momento consumativo (individuato nella compromissione ambientale irreversibile) rispetto a una condotta iniziale (anche remota nel tempo) ben potrebbe essere idonea, in molti casi, a pervenire a una definitiva affermazione di responsabilità entro il quindicennio in cui il disastro ambientale risulterebbe prescritto secondo i parametri ordinari.

## 4.

### Incoerenza con la prescrizione degli “altri” delitti ambientali (intra ed extra codicem).

A ben vedere, unico incontrovertibile comune denominatore tra i delitti interessati dal raddoppio dei termini prescrizionali disposto dalla legge n. 68 è l’oggetto giuridico, quale trasparentemente emerge dalla nuova apposita *sedes materiae* codicistica<sup>44</sup>. Pare allora possibile interrogarsi se la scelta derogatoria del legislatore sia giustificata sul piano teleologico, in virtù del particolare pregio riconosciuto al bene ambiente e/o di una sua particolare vulnerabilità, tali da tradursi rispetto alle relative offese in un bisogno di pena particolarmente persistente<sup>45</sup>.

Preliminarmente alla ragionevolezza intrinseca di siffatta *ratio derogandi*, tuttavia, deve esserne confermata l’effettiva riconoscibilità nel diritto oggettivo. La relativa indagine, per essere significativa e non tautologica, non può allora limitarsi alla riforma del 2015 isolatamente considerata, dovendo invece quest’ultima essere contestualizzata nel complessivo sistema di tutela penale dell’ambiente<sup>46</sup>.

L’ipotesi di un legame funzionale e non arbitrario tra irrigidimento della prescrizione e bene ambiente è, infatti, in tanto suscettibile di una conferma o smentita, in quanto il nuovo VI *bis* non esaurisce la tutela penale apprestata dal nostro ordinamento a presidio del bene suddetto, nemmeno quella che si estrinseca in incriminazioni delittuose.

Appare opportuno, peraltro, escludere dal raffronto la gran parte delle fattispecie adattate dal diritto vivente a una finalità di tutela ambientale che non apparteneva loro in origine, come pure quelle dotate di spettro plurioffensivo, in cui l’ambiente rientra solo in via indiretta<sup>47</sup>.

Ebbene, pur così circoscritta, l’indagine non conferma la sussistenza di un orientamento normativo in generale volto a sottrarre al normale incedere dei termini prescrizionali i delitti contro l’ambiente; ne emergono, anzi, diverse distonie determinate dalla scelta derogatoria riformatrice.

Nello stesso ordito codicistico, basti considerare il delitto di incendio di cui all’art. 423 *bis*, con oggettività giuridica coincidente in via esclusiva (o quantomeno principale) con l’ambiente, data la delimitazione dell’oggetto materiale a “boschi, selve, o foreste ovvero [...] vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui”<sup>48</sup>.

Anche nella sua previsione colposa, l’incendio boschivo risulta comunque escluso, oltre che dal rinvio dell’art. 157 al titolo VI *bis*, altresì dal raddoppio del termine prescrizionale disposto

<sup>43</sup> Corte di Assise d’appello de L’Aquila, 17/02/2017 (in *Dir. pen. cont.*, 24 ottobre 2017, con nota illustrativa di S. ZIRULIA): «anche solo in base a regole di comune esperienza», «la significativa consistenza e persistenza delle sostanze contaminanti [...] a stretto e diffusivo contatto con le matrici ambientali, equivalga a protrazione della consumazione della fattispecie criminosa fino alla cessazione di quelle condotte, anche di tipo omissivo, che vi hanno dato causa, determinando l’aggravamento della lesione – e non degli effetti della lesione – del bene giuridico protetto» (p. 189).

<sup>44</sup> Per una lettura sistematica che trae dalla riforma la rinnovata conferma di una protezione dell’ordinamento accordata all’ecosistema non quale valore in sé (ecocentrica) bensì in quanto ambiente salubre e ottimale della vita umana e quindi, in un certo senso, strumentale alla pubblica incolumità (antropocentrica) cfr. M. CATENACCI, *I delitti contro l’ambiente tra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1069.

<sup>45</sup> O addirittura in cui l’offesa all’ambiente può in concreto mancare del tutto. Sull’importanza di un impiego del bene giuridico in funzione critica, rispetto alla deriva di tutela delle funzioni della PA, v. C. RUGA RIVA, Torino, 2016, p. 13-14.

<sup>46</sup> Cfr. in argomento M. CATENACCI, *L’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2, 2015, p. 35.

<sup>47</sup> Quali ad es. l’art. 500 c.p. (diffusione di una malattia di piante ed animali) o l’art. 181, comma 1 *bis*, d. lgs. n. 42/2004, in tema di abusi edilizi su aree di particolare pregio (anche ambientale). Cfr. *amplius*, in tema, la ancora utile ricognizione di A. BERNARDI, *La tutela penale dell’ambiente in Italia: prospettive nazionali e comunitarie*, Ferrara, 1997.

<sup>48</sup> Cfr. S. CORBETTA, *sub art. 423-bis*, in *Codice penale commentato* diretto da E. Dolcini – G. L. Gatta, II, 4<sup>a</sup> ed., Assago, 2015, p. 1827; in tal senso orientata la giurisprudenza: cfr. Cass. 30.04.2001, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1102.

a favore dei “delitti colposi di danno” di cui all’art. 449 c.p., stante che quest’ultima disposizione espressamente esclude dal proprio ambito applicativo le “ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-*bis*”<sup>49</sup>.

Ne discende una prima smentita all’ipotesi di giustificazione “assiologica” della speciale deroga prevista nell’art. 157 per i nuovi “delitti contro l’ambiente” posto che le condotte tipiche ai sensi dell’unica incriminazione del titolo VI con sicura finalità di tutela ambientale risultano sottoposte al regime prescrizione ordinario<sup>50</sup>.

Alla medesima conclusione induce la cernita delle fattispecie delittuose rinvenibili nel decreto legislativo n. 152 del 2006, noto come “Codice dell’ambiente”.

Non deve, infatti, trarre in inganno la constatazione che l’art. 260 del detto decreto (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) sia sottoposto a un regime differenziato *in peius*.

Vero che la fattispecie risulta sottoposta a trattamento ancora più rigoroso di quello degli “ecodelitti” di nuovo conio: non solo gode del raddoppio del termine base, ma risulta altresì sottratta al limite massimo di aumento del periodo necessario a prescrivere conseguente ad atti interruttivi, *ex art. 161 c.p.* Almeno secondo la lettura prevalente, quindi, il ripetuto sopraggiungere di cause di interruzione è suscettibile di procrastinare illimitatamente il raggiungimento del *dies ad quem*<sup>51</sup>.

Tuttavia, a ben vedere, la *ratio* di tale trattamento non va ricercata nella tutela dell’ambiente, bensì nello scopo proprio del catalogo di incriminazioni delle richiamate disposizioni del codice di rito (e in cui lo stesso art. 260 risulta annoverato) ossia la definizione della competenza delle Procure distrettuali antimafia. Il sottostante amalgama sostanziale può essere scorto nei collegamenti più o meno intensi ed evidenti (criminologici, prima che tecnico-giuridici) di detti reati con la criminalità organizzata, o quantomeno nell’intensità dell’allarme sociale da essi suscitato<sup>52</sup>.

Determinante, in tal senso, appare la modalità organizzata della condotta offensiva, direttamente evocata dalla rubrica dell’art. 260 T.U.A., e la sua tendenziale realizzazione in forma concorsuale e associativa<sup>53</sup>. Difatti, benché il reato in questione astrattamente si configuri come fattispecie monosoggettiva abituale (e l’organizzazione quindi come carattere oggettivamente immanente all’azione, non come obiettivo programmatico di una *societas sceleris*) gli interpreti concordano nel ritenere che lo stesso si manifesti, quale fattispecie concreta e “socialmente tipica”, in forma plurisoggettiva<sup>54</sup>.

A conferma di ciò, si noti come nessuna deroga al regime ordinario operi, invece, rispetto al delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256 *bis* del medesimo Codice, nonostante la pacifica ascrivibilità alla tutela dell’ambiente<sup>55</sup>.

Tale ultima disposizione, peraltro, contiene più tipi legali delittuosi, atteso che il relativo

<sup>49</sup> Esclusione che ci pare tanto più significativa ai fini della prescrizione in quanto priva di incidenza *quoad poenam*, attesa la perfetta coincidenza delle cornici edittali (da uno a cinque anni) dell’incendio colposo *ex art. 423 bis*, comma 2 e delle ipotesi colpose di cui all’art. 449 comma 1.

<sup>50</sup> La distonia era particolarmente evidente rispetto all’incendio comune colposo, rispetto alla quale la Corte cost. ha dichiarato illegittimità dell’art. 157 nella parte in cui, per effetto del generalizzato rinvio ai delitti di cui all’art. 449, prevedeva per lo stesso un termine prescrizione più lungo di quello della corrispondente fattispecie dolosa. Ovviamente senza l’esclusione dal novero dell’art. 449 si sarebbe riprodotta entro la disposizione del 423 *bis* distonia omologa a quella censurata dalla Consulta nella summenzionata sentenza, avendosi prescrizione decennale per l’incendio boschivo doloso e in dodici anni (pari al doppio del tempo necessario a prescrivere) per quello colposo.

<sup>51</sup> Ciò in forza dell’esclusione dal limite massimo sancita nello stesso art. 161 ai reati di cui all’art. 51 commi 3 *bis* e 3 *quater* c.p.p. Ne deducono al riguardo una “imprescrittibilità di fatto” dei reati in elenco G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2017, p. 361. Peraltro, secondo altra proposta interpretativa, proprio in virtù del fatto che per molti (se non tutti) i reati ivi elencati risulta previsto *ex art. 157 c.p.* il raddoppio del termine prescrizione di base la clausola di cui all’art. 161, comma 2 deve intendersi in senso diametralmente opposto, ossia che la prescrizione di tali reati non è mai suscettibile di interruzioni: cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 7<sup>a</sup> ed., Bologna, 2014, p. 836.

<sup>52</sup> Sul criterio speciale di attribuzione dei compiti di pubblico ministero per tali reati, e i suoi effetti sulla competenza del giudice, v. per tutti R. FONTI, *Sub art. 51 bis-ter*, in *Codice di procedura penale commentato* a cura di A. Giarda – G. Spangher, I, 5<sup>a</sup> ed., Assago, 2017, p. 704 e ss., con ricca bibliografia.

<sup>53</sup> M. DE MARCO, *Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, in *Il «doppio binario» nell’accertamento dei fatti di mafia*, a cura di A. Bargi, Torino, 2013, p. 183.

<sup>54</sup> Il che, del resto, la accomuna al sequestro estorsivo, anch’esso reato monosoggettivo attribuito alla competenza delle direzioni distrettuali antimafia. Sulla stretta connessione della figura con il fenomeno delle cc.dd. ecomafie, controllanti gran parte del ciclo di smaltimento illecito dei rifiuti, v. G. DE SANTIS, *Il delitto di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» (art. 260 d.lgs. 152/2006)*, in *Rass. arma Car.*, 3, 2008, p. 61 ss.

<sup>55</sup> Il delitto in questione, emblematico esempio di normativa emergenziale, è stato introdotto dal decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. In argomento, v. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio Massimario (red. A. CORBO), Relazione n. III/02 del 17/02/2014; A. ALBERICO, *Il nuovo reato di combustione illecita dei rifiuti*, in *Dir. pen. cont.*, 17 febbraio 2014; A. MANNA, *Dalla legge sulla «Terra dei fuochi» agli ultimi d.d.l. in tema di «ecoreati»: un diritto penale «spot?»*, in *Dir. pen. proc.*, 4, 2014, p. 469 ss.; A.M. PIOTTO, *Il nuovo delitto di «combustione illecita dei rifiuti» tra emergenza e criticità*, in *L.P.*, 1-2, 2014, p. 3 e ss.

comma 2 (con singolare elevazione delle fattispecie contravvenzionali base a delitti di attentato) estende la sanzione per «chi appicca il fuoco a rifiuti» a «colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 [rispettivamente: abbandono di rifiuti, gestione di rifiuti non autorizzate, traffico illecito di rifiuti] in funzione della successiva combustione illecita dei rifiuti».

Di qui il disallineamento tra gli «ecodelitti» e la fattispecie delittuosa (*rectius*, norma a più fattispecie) di cui all'art. 256 *bis*; disallineamento di ardua giustificazione, trattandosi di delitto che pur presentando con tutta evidenza disvalore maggiore (riflesso nella più elevata comminatoria edittale) di reati-funzione quali l'impedimento del controllo (452 *septies*) ovvero dell'omessa bonifica (452 *terdecies*), si estingue tuttavia in soli sei anni, a fronte dei dodici necessari per questi ultimi.

Nei medesimi termini, si registra disarmonia rispetto al reato di inquinamento ambientale, nonostante rispetto allo stesso sia riscontrabile un'area di specialità reciproca (ben potendo la combustione illecita accompagnarsi o determinare eventi di «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» di ecosistemi). Al riguardo, la clausola di sussidiarietà dell'art. 256 *bis* verso il «più grave reato» eventualmente concorrente sembra trovare applicazione per la sola ipotesi base (punita con reclusione da uno a cinque anni) ma non anche per quella caratterizzata dalla pericolosità dei rifiuti bruciati (con pena da tre a sei anni, laddove dall'art. 452 *bis* c.p. parte da un minimo edittale di due).

Inoltre, pare significativo notare che la combustione illecita aggravata ricade, già in astratto, al di fuori del perimetro della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131 *bis* c.p.); non è invece precluso al giudice ravvisarla in relazione a taluni delitti introdotti dalla riforma del 2015, sotto i già richiamati artt. 452 *septies* e 452 *terdecies*<sup>56</sup>. Ciò, da un lato, pare confermare l'assenza di un rapporto di proporzione (se non la sua inversione) tra gravità dell'offesa e lunghezza del decorso estintivo; dall'altro, stimola dubbi sulla ragionevolezza del raddoppio rispetto alla casistica dei suddetti ecodelitti, destinata a essere attratta nella «depenalizzazione in concreto»<sup>57</sup>; pare, infatti, di dubbia utilità una difesa a oltranza dall'incedere del tempo di reati bagatellari, al solo fine di riconoscerne giudizialmente la non meritevolezza di pena<sup>58</sup>.

In definitiva, quindi, la ipotesi di una *ratio* ancorata alle specificità del bene protetto (sia pure limitatamente ai soli delitti) nonostante appaia suggestivamente evocata nello stesso riferimento operato dalla disposizione derogatoria al complessivo titolo VI *bis*, risulta smentita da una più ampia lettura del sistema<sup>59</sup>.

## 5. Incoerenza interna alla disciplina dei nuovi ecodelitti: l'allineamento tra fattispecie dolose e colpose, di danno e di pericolo.

Un ulteriore profilo di irrazionalità emerge alla luce dell'art. 452 *quinqüies*, (delitti colposi contro l'ambiente) il quale al primo comma dispone che «Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi».

<sup>56</sup> Sul punto, cfr. C. BERNASCONI, *Reati ambientali e particolare tenuità del fatto*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 22.09.2017, spec. p. 6-7. V. altresì F. LOSCHI, *I reati ambientali all'incrocio con l'incontenibile vis expansiva della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.*, nota a Trib. Milano, sez. X, 02.04.2015, in *Arch. pen.*, 2015, L. RAMACCI, *Note in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto e reati ambientali*, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 30.03.2015; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, p. 59.

<sup>57</sup> In tema, cfr. R. BARTOLI, *L'irrilevanza penale del fatto. Alla ricerca di strumenti di depenalizzazione in concreto contro la ipertrofia c.d. "verticale" del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 1473 ss.; ID., *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 659 ss.

<sup>58</sup> Tanto più che come recentemente chiarito (Cass. pen., sez. III, sent. n. 30685 del 26/01/2017 il relativo provvedimento di archiviazione non è iscrivibile nel casellario giudiziale (eliminandosi così un effetto penale di sia pur minima valenza afflittiva e stigmatizzante). E che la dichiarazione di non punibilità pare convincentemente assimilabile, se non a una depenalizzazione in senso tecnico, si però a un fatto estintivo: v. G. ALBERTI, *voce Non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Dir. pen. cont.*, 23 novembre 2015, altresì in *Il libro dell'anno del diritto*, diretto da R. Garofoli e T. Treu, Roma, 2016. Rimane peraltro condivisibile la priorità da accordare, in caso le due situazioni concorrano, alla dichiarazione di maturata prescrizione (cfr. G. SPANGHER, *La prescrizione del reato prevale sulla particolare tenuità del fatto*, in *Giur. it.*, 2015, p. 1726).

<sup>59</sup> Tutto ciò a prescindere dal successivo, ulteriore vaglio di legittimità costituzionale a cui una siffatta *ratio derogandi* andrebbe pur sempre sottoposta, segnatamente alla stregua del canone di uguaglianza-ragionevolezza e del bilanciamento con altri valori costituzionali.

La previsione consente quindi di imputare anche a titolo colposo, *ex art. 42*, comma 2, c.p. i delitti di inquinamento e disastro ambientale. Tuttavia, la relativa formulazione sanzionatoria, innegabilmente, riproduce quella tipica di una circostanza attenuante ad effetto speciale.

Un'esegesi di immediata aderenza a tale dato testuale condurrebbe a ravvisare nella disciplina prescrizionale dei nuovi "ecodelitti" una grave incoerenza interna. Com'è noto, infatti, nel computo di cui all'art. 157 c.p. non può tenersi conto, in nessun caso, delle diminuzioni di pena derivanti da attenuanti. Ne deriva l'equiparazione, quanto al tempo necessario a prescrivere, di fatti dolosi e colposi rispettivamente di inquinamento e disastro ambientale<sup>60</sup>.

L'equiparazione continuerebbe, con portata ancor più grave (investendo anche il profilo oggettivo dell'offesa) ove venisse qualificata come circostanza attenuante la previsione del comma 2 del medesimo art. 452 *quinquies* che prevede<sup>61</sup> e sanziona con pene «ulteriormente diminuite di un terzo» le condotte produttive di un mero pericolo degli eventi tipici dei reati di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater*<sup>62</sup>.

A fronte della *littera legis*, la pur condivisibile lettura delle suddette ipotesi come fattispecie autonome appare frutto di "interpretazione ortopedica"<sup>63</sup>; sicché al momento non pare potersi escludere l'irragionevole esito della sottoposizione (in forza della natura circostanziale) a un medesimo termine estintivo di fatti con diverso disvalore oggettivo e soggettivo.

Ad ogni modo, nessuno sforzo interpretativo pare sufficiente a risolvere del tutto la problematica.

Difatti, anche accedendo alla interpretazione adeguatrice "autonomista", permane comunque la coincidenza della prescrizione dell'inquinamento ambientale in forma dolosa e in forma colposa, per effetto del raddoppio operante su un medesimo termine base di sei anni (al contempo pena massima edittale della fattispecie colposa e tempo minimo inderogabile per i delitti, *ex art. 157 c.p.*).

Sull'assetto normativo dianzi esposto, pertanto, potrebbe riproporsi un dubbio di irragionevolezza analogo a quello già sottoposto alla Consulta con riferimento alla prescrizione, nel medesimo termine, del disastro "innominato" ambientale doloso e colposo (artt. 432, 449 c.p.) e su cui meglio ci si soffermerà esaminando lo "stato dell'arte" della giurisprudenza costituzionale (v. *infra*, par. 8).

## 6. La problematica prescrizione delle contravvenzioni ambientali nel quadro della riforma del 2015.

Notevoli perplessità si palesano, altresì, ove si estenda l'indagine alle numerose ipotesi contravvenzionali che costituiscono tuttora il principale *corpus* degli "ecoreati", collocate so-

<sup>60</sup> Secondo la Corte Costituzionale, peraltro, «la scelta di considerare, ai fini del calcolo del termine di prescrizione dei reati, solo l'aumento di pena derivante dall'applicazione delle circostanze aggravanti con previsione speciale di pena o a effetto speciale e non la corrispondente diminuzione derivante dall'applicazione delle circostanze attenuanti della stessa natura è espressione del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa e non trasmoda in una violazione del principio di ragionevolezza» (Corte cost., sent. n. 324 del 1/08/2008, in *Guida al dir.*, 39, 2008, p. 80 ss. con nota di S. BELTRANI, *Sulle modifiche alla prescrizione si registra uniformità di dissensi*).

<sup>61</sup> Ancorché in maniera particolarmente contorta: cfr. T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida Dir.*, 32, 2015, p. 10 ss.

<sup>62</sup> Viene qualificata come «attenuante del comma secondo», ad es., da A. SCARCELLA, in C. Bovino, R. Codebò, A. Scarcella, *Ecoreati. I nuovi delitti contro l'ambiente*, Milano, 2015, p. 26.

<sup>63</sup> C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., il quale fa leva sulla «assurda conseguenza», cui porterebbe la qualificazione delle previsioni colpose come norme circostanziali, di ammetterne il giudizio di bilanciamento con aggravanti. In senso conforme, invocando l'esigenza di superare una prima lettura in forza della quale «la diversità dell'elemento soggettivo non condurrebbe ad una nuova ipotesi di reato, ma semplicemente ad una circostanza attenuante del fatto doloso», v., da ultimo, C. BACCAREDDA BOY, *Dolo e colpa nei nuovi "ecoreati" introdotti dalla l. 22.5.2015, n. 68*, intervento al seminario *La colpevolezza nelle più recenti fattispecie di reato*, 26.09.2017 (dattiloscritto). Non mancano tuttavia opinioni contrarie (v. M. ZALIN, in *Speciale newsletter B&P Avvocati: i nuovi reati ambientali*, 2015, p. 7).

A nostro giudizio, proprio l'esigenza di evitare l'allineamento di ipotesi delittuose di ben diverso disvalore soggettivo, sotto il profilo della prescrizione, fornisce un ulteriore argomento *ad absurdum* a sostegno dell'inquadramento dei delitti colposi contro l'ambiente (e di "danno" e "di pericolo") come reati autonomi. Difatti, mentre al denunciato rischio di soccombenza o equivalenza in sede di determinazione della pena potrebbe pur sempre ovviarsi in via interpretativa, configurando le norme come circostanze "blindate" (come già ritenuto dalla giurisprudenza, pur nel silenzio del legislatore, rispetto a determinate attenuanti ad effetto speciale: in argomento v. per tutti A. PECCIOLI, *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento*, Torino, 2010, p. 5 e ss.), indipendentemente dall'incidenza *quoad poenam*, il categorico disposto dell'art. 157 non offrirebbe alcuno spazio ermeneutico per evitare la irragionevole coincidenza tra ipotesi dolose e "attenuate" dalla colpa rispetto al *dies ad quem*.

prattutto nel Codice dell'Ambiente<sup>64</sup>.

Da questo versante ordinamentale, paradossalmente, è l'assenza di indicazioni in tema di prescrizione a palesarsi come un punto critico della legge di riforma, tale da suscitare gravi riserve in punto di coerenza ed efficacia politico-criminale della stessa.

Va preliminarmente ricordato che proprio il breve termine estintivo ha fornito una delle principali ragioni di critica avverso la perdurante opzione di affidare la tutela specifica del bene ambiente, prevalentemente, a norme di natura contravvenzionale<sup>65</sup>.

Com'è noto, per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251 il termine minimo di prescrizione delle contravvenzioni è stato innalzato a quattro anni (laddove il previgente art. 157 lo poneva in due anni per le contravvenzioni punite con la sola ammenda e tre anni per le altre); un aumento ritenuto troppo esiguo per mutare i termini della problematica<sup>66</sup>. Tant'è che nella conseguente difficoltà di pervenire a condanna definitiva (con conseguente carenza di sanzioni efficaci e dissuasive), si è ravvisato un inadempimento dell'Italia rispetto agli obblighi di protezione dell'ambiente promananti dall'ordinamento europeo (direttiva 2008/99/CE)<sup>67</sup>.

Il decorso del termine estintivo contravvenzionale, del resto, non è nemmeno suscettibile di rallentamenti *ratione subiecti*, stante l'inapplicabilità dell'istituto della recidiva (attualmente configurabile rispetto ai soli delitti<sup>68</sup>); di qui una "stabilizzazione" dell'aspettativa di impunità anche da parte di contravventori seriali<sup>69</sup>.

Giova poi ricordare che all'agevole prescrittibilità del reato contravvenzionale si affianca quella della relativa pena, entro un termine quinquennale (art. 173 c.p.), con il rischio che persino le sanzioni definitive restino *tamquam non essent*, specie per quel che concerne le ammende (complice la generale crisi di effettività delle pene pecuniarie)<sup>70</sup>.

Su questo sfondo, la legge n. 68/2015, da un lato (introducendo un vasto armamentario di fattispecie delittuose) ha indubbiamente rafforzato la "credibilità" complessiva della minaccia di pena a presidio dell'ambiente, ma, al contempo, prodotto una normativa incriminatrice di risulta assai disomogenea sotto il profilo della resistenza temporale. Si è in tal senso autorevolmente notato, in sede di prima esegesi della riforma, che «l'accertamento e la repressione dei più gravi delitti ambientali godono oggi di un termine oggettivamente macroscopico (nel caso di disastro ambientale doloso, pari a quarant'anni, allungati sino a cinquanta in presenza di atti interruttivi), rispetto al quale stridono i brevissimi termini dei reati contravvenzionali prodromici»<sup>71</sup>.

Invero, la cura del legislatore sembra essere stata unicamente quella "immunizzare" dalla prescrizione le nuove fattispecie delittuose, senza considerare il perdurante impatto della medesima sull'ampia congerie di contravvenzioni ambientali. Si è determinato, per l'effetto, un vistoso disequilibrio tra i due sottosistemi penali: a essere "blindato" è stato proprio quello rispetto al quale il rischio di prescrizione appariva meno incombente, in forza della disciplina generale e degli elevati massimi edittali.

Va, inoltre, ricordato che la legge n. 68/2015 ha introdotto nel Codice dell'ambiente una Parte VI *bis* un particolare meccanismo estintivo basato sull'ottemperanza del reo a prescri-

<sup>64</sup> Al riguardo, nota D. FRANZIN, *La tutela penale dell'ambiente*, in AA. VV., *Diritto dell'ambiente*, 4<sup>a</sup> ed., a cura di G. Rossi, Torino, 2017, p. 452, che «Il sistema punitivo ambientale è oggi composto da due sottosistemi ben delineati: quello incentrato sui delitti, causalmente orientati e quello rappresentato dalle contravvenzioni contenute nel TUA, che, ancora oggi, conserva in tutto e per tutto le caratteristiche proprie del diritto penale complementare».

<sup>65</sup> V. al riguardo, tra le molteplici voci critiche, i rilievi di C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antiggiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, p. 34; A. POSTIGLIONE, cit., p. 9.

<sup>66</sup> Come nota L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 2<sup>a</sup> ed., Piacenza, 2017, p. 72, lo stesso «non ha ovviamente scoraggiato il discorso a tecniche dilatorie che contraddistinguono i processi per reati contravvenzionali».

<sup>67</sup> V., in particolare, A. MANNA, *La "nuova" legislazione penale in tema di tutela dell'ambiente tra illegittimità comunitaria e illegittimità costituzionale*, in *Arch. Pen.*, 3, 2011, p. 10-11, con riferimento alla pretesa "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale" (d.lgs. n. 121/2011) mediante due ulteriori incriminazioni collocate nel terzo libro del codice (artt. 727 *bis* e 733 *bis*).

<sup>68</sup> Su tale innovazione della legge c.d. *ex-Cirielli*, cfr. E. DOLCINI, *La "nuova" recidiva (legge 5 dicembre 2006, n. 251)*, in *Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare*, a cura di A. Bernardi, B. Pastore, A. Pugiotto, Milano, 2008, p. 41; C. RUGA RIVA, *Parte generale*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale* diretto da F. C. Palazzo - C. E. Paliero, XI, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, a cura di M. Pelissero, Torino, 2013, p. 17-18.

<sup>69</sup> Al riguardo, sottolinea la carenza di un «concreto effetto di prevenzione speciale» come problema storico della normativa penale ambientale G. BATTARINO, *La prima fase di applicazione della legge 22 maggio 2015 n. 68. Un bilancio dopo i primi dieci mesi di intervento delle nuove norme sui reati contro l'ambiente*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 23.05.2016.

<sup>70</sup> In argomento cfr. le notazioni di L. GOISIS, *L'effettività (rectius ineffettività) della pena pecuniaria in Italia, oggi*, in *Dir. pen. cont.*, 13 novembre 2012.

<sup>71</sup> Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore penale, Rel. n. III/04/2015, *Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, Roma, 29.05.2015, p. 34.

zioni tecniche, di carattere ripristinatorio, “asseverate” dagli organi amministrativi competenti (analogamente a quanto già previsto per le contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro dal D. Lgs. n. 758/1994).

Si tratta di una forma di definizione che il legislatore ha con tutta evidenza privilegiato rispetto alla “normale” prosecuzione del procedimento penale, con finalità eminentemente premiale e riparatoria (oltre che deflattiva)<sup>72</sup>.

Tuttavia, a ben vedere, proprio l’omessa considerazione della brevità dei termini estintivi degli illeciti rischia di vanificare il funzionamento del meccanismo suddetto. Difatti, la prospettiva della totale impunità per effetto del solo decorso del tempo incide negativamente anche sulla motivazione a collaborare alla definizione extrapenale: in termini di analisi economica, la scelta di accedere alla procedura estintiva speciale rischia di configurarsi come forma irrazionale di «scelta al margine»<sup>73</sup>.

Se tale rilievo trovasse conferma empirica, la trascuratezza legislativa metterebbe a repentaglio una direttiva fondamentale della riforma, indubbiamente mirante a ridefinire *funditus* la funzione del reato contravvenzionale nel settore ambientale (facendone l’occasione e il presupposto per un incentivo alla rimozione o riparazione dell’offesa, con arretramento “utilitaristico” del profilo punitivo).

Tuttavia, deve darsi atto che taluni dati depongono nel senso del ridimensionamento della descritta problematica.

In primo luogo, già nell’impianto della riforma l’inizio della sub-procedura amministrativa estintiva risulta previsto, *ex art. 318 sexies*, come causa di sospensione del procedimento e, quindi, della prescrizione<sup>74</sup>. Può agevolmente rintracciarsi, alla base, un’opportuna *ratio* di disincentivo ad adesioni opportunistiche e non serie alla opportunità di definizione extrapenale delle contravvenzioni, perseguita annullandone il possibile vantaggio conseguito in termini dilatori.

Deve, inoltre, tenersi conto della sopraggiunta “riforma Orlando” (legge n. 106 del 23 giugno 2017) che ha inciso in maniera significativa sulla disciplina prescrizione generale attraverso l’ampliamento del numero e della portata delle relative ipotesi di sospensione. Tali innovazioni (su cui si tornerà *infra*, par. 9) sono destinate a incidere anche (e forse, soprattutto) sulle contravvenzioni, verosimilmente aumentandone, nella prassi, le *chance* di resistenza al “tempo dell’oblio”.

## 7.

### Ulteriori discrasie sistematiche: la prescrizione del disastro innominato ambientale e la responsabilità da coreato dell’ente.

Come è noto, la nuova fattispecie di disastro trova applicazione «fuori dai casi previsti dall’articolo 434 c.p.»<sup>75</sup>: trattasi di un dato che non può essere ignorato ai fini della valutazione di coerenza e ragionevolezza dell’operato del legislatore anche sotto il profilo in discorso.

Secondo l’interpretazione più accreditata, il richiamo va inteso come clausola di salvaguardia, mediante la quale il legislatore avrebbe solo voluto escludere che l’entrata in vigore della riforma determinasse una *abolitio criminis* parziale<sup>76</sup>.

Per effetto della stessa, comunque, l’art. 434 (e la sua realizzazione in forma colposa, crimi-

<sup>72</sup> Cfr. al riguardo P. CORSO, *La normativa penale dell’ambiente nei suoi riflessi processuali penali*, in *Arch. Pen.*, 2, 2017, p. 15.

<sup>73</sup> Ciò in quanto viene meno l’interesse «del contravventore (considerato quindi quasi alla stregua del consumatore nella teoria microeconomica) ad avvalersi della procedura introdotta dalla legge n. 68/2015 a lui favorevole rispetto al procedimento ordinario, ma che potrebbe risultare per lo stesso soggetto non sufficientemente “appetibile” in determinate situazioni, in cui il decorrere dei termini di prescrizione della contravvenzione e i tempi di esercizio dell’attività giudiziaria potrebbero consentirgli di raggiungere comunque l’impunità addirittura a costo zero (ossia senza dover adempiere alle istruzioni impartitegli e senza pagare la somma dovuta, sia pure in misura ridotta rispetto alla sanzione edittale prevista)». In termini, Camera dei deputati – Senato della Repubblica, XVII Legislatura, Doc. XXIII, N. 26, *Relazione sulla verifica dell’attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l’ambiente* (approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 23 febbraio 2017), p. 40.

<sup>74</sup> V. B. MUSCATIELLO, *L’entropia ambientale. Dal boia (improbabile) all’esattore (incerto)*, in *Dir. pen. cont.*, 21 ottobre 2016, p. 7, riprende la definizione di Tullio Padovani (“sincopa processuale”) dell’omologo istituto operante per le contravvenzioni in ambito lavoristico.

<sup>75</sup> V. per tutti la drastica censura di T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente*, in *Guida Dir.*, 32, 2015, p. 10 ss.

<sup>76</sup> La clausola servirebbe quindi a evitare alcun condizionamento negativo dei procedimenti già in corso per il reato di cui all’art. 434 offensivi dell’ambiente. Anche a tali fini, peraltro, la specificazione normativa in discorso risulta a ben vedere superflua. Cfr., per tutti, G. CARUSO, *cit.*, p. 81 ss.

nalizzata ex art. 449) deve ora considerarsi a pieno titolo un reato a oggetto (anche) ambientale, in avallo della ricostruzione estensiva già datane dalla giurisprudenza ordinaria<sup>77</sup>.

A prescindere dalla individuazione dell'area di residua applicabilità del disastro innominato (*sub specie* ambientale), la detta clausola pare fornire avallo positivo al "diritto vivente" formatosi sull'art. 434, implicitamente riconoscendo come tale fattispecie concorra alla protezione dell'ambiente<sup>78</sup>.

Orbene, il disastro doloso ex art. 434 c.p. non gode del raddoppio disposto a favore dei delitti contro l'ambiente del titolo VI *bis*, né gode di quello per previsto per l'omologa fattispecie colposa (discrasia, questa, evidenziata in una *quaestio* di legittimità costituzionale recentemente definita<sup>79</sup>). Pertanto, esso si prescrive secondo le regole generali, con un termine di base di dodici anni.

L'estraneità dell'art. 434 al raddoppio del termine prescrizione per i delitti del nuovo titolo VI *bis* può, però, dirsi ragionevole?

I risultati emergenti da siffatta esclusione alimentano i dubbi in senso contrario. Per taluni delitti del nuovo titolo (artt. 452 *septies*, 452 *terdecies*) sono previste pene assai più lievi di quella comminata per il disastro innominato, per fatti che tuttavia (per effetto del raddoppio operato sul minimo generale dei delitti), si estinguono, anch'essi, in non meno di dodici anni. Parimenti, il reato di inquinamento ambientale, punito con pena massima dimezzata rispetto a quella prevista dall'art. 434, comma 2, si prescrive nello stesso periodo.

Con specifico riferimento a tale figura, appare difficile negare che il disastro innominato (figura, come si è visto, ora anche legislativamente confermata nella sua declinazione "ambientale") abbia più grave portata offensiva del delitto di inquinamento. Tale valutazione trova conferma, sul piano strutturale, nell'affinità tra il "vecchio" disastro ambientale e il "nuovo" tipizzato dall'art. 452 *quater* (unica fattispecie interessata dalla clausola di salvezza verso l'art. 434). Invero, come si è convicentemente notato, tra l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale "tipico" vi è un rapporto di autentica progressione criminosa<sup>80</sup>.

Per quanto risulti difficile ipotizzare come tale rapporto possa in concreto intercorrere tra 452 *bis* e 434, pare necessario ritenere che l'offesa legata all'evento disastroso, anche se da disastro "innominato", ove insistente sull'ambiente, abbia comunque natura più grave e assorbente rispetto a quella insita nel reato di inquinamento.

Infine, un'altra incrinatura della coerenza del sistema prescrizione in materia ambientale, potrebbe emergere dal paragone con la minore "resistenza all'oblio" che caratterizza le forme di responsabilità da reato degli enti.

Prima della legge n. 68 del 2015, poteva notarsi come le fattispecie penali a tutela dell'ambiente (data la loro natura perlopiù contravvenzionale), ove suscettibili di fondare la responsabilità della persona giuridica, avessero ricadute tendenzialmente più rigorose per l'ente che per l'imputato-organo, proprio perché quest'ultimo poteva sovente godere di un più breve termine prescrizione<sup>81</sup>.

Oggi, per contro, il rapporto tra il trattamento punitivo dell'autore del reato e quello dell'ente coinvolto parrebbe aver subito, almeno sotto tale profilo, un complessivo capovolgimento, rimanendo nondimeno alquanto disarmonico. Com'è noto, i delitti di cui al Titolo VI *bis* sono stati altresì inseriti tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, con contestuale modifica dell'art. 25 *undecies* d. lgs. 231/2001; ma nei confronti dell'ente si applica

<sup>77</sup> Se non di quella costituzionale che (almeno in passato) ha fondato la legittima permanenza del disastro innominato come norma di chiusura, e fattispecie dal contenuto cangiante, sul mantenimento della omogeneità strutturale con le altre forme di disastro, e, quindi, sul comune denominatore della violenta *immutatio loci* (Corte cost., sent. 30/07/2008, n. 327, in *Giur. cost.*, 2008, p. 3539 ss., con nota di F. GIUNTA, *I contorni del "disastro innominato" e l'ombra del "disastro ambientale" alla luce del principio di determinatezza*). La Consulta, tuttavia, sembra aver da ultimo avallato tale diverso "diritto vivente": cfr., *amplius*, *infra*, par. 8.

<sup>78</sup> Questa, almeno, è l'interpretazione di tale *ius superveniens* autorevolmente patrocinata dalla Consulta nella sentenza n. 265 del 22 novembre 2017 (su cui v. più diffusamente *infra*, par. 8): «È noto, infatti, come, prima della recente introduzione dei nuovi delitti in materia di ambiente, la giurisprudenza – valorizzando l'ampia comprensività del concetto di «altro disastro» (cosiddetto disastro innominato), cui fa riferimento l'art. 434 cod. pen. – abbia ripetutamente ricondotto a tale paradigma punitivo, anche e soprattutto nell'ipotesi colposa delineata dall'art. 449 cod. pen., fatti di cosiddetto disastro ambientale. Proprio fatti di tal genere formano, del resto, oggetto di due degli odierni giudizi *a quibus*. Si tratta di una soluzione interpretativa che la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) ha inteso convalidare e preservare, inserendo nella formula descrittiva della nuova fattispecie tipica di disastro ambientale delineata dall'art. 452-*quater* cod. pen. una clausola volta espressamente a far salvi «i casi previsti dall'articolo 434».

<sup>79</sup> V. la nota precedente.

<sup>80</sup> M. CAPPAL, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 14 giugno 2016, p. 6.

<sup>81</sup> Cfr. C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in *Dir. pen. cont.*, 08 agosto 2011, p. 17.

comunque la prescrizione dell'illecito amministrativo, seppure "da reato" (anche ambientale), ex art. 22, la quale non viene comunque influenzata dal raddoppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 comma 6<sup>82</sup>.

## 8.

### Lo statuto *in fieri* del giudizio di ragionevolezza sulla prescrizione del reato.

Alla luce delle evidenziate criticità, appare necessario interrogarsi sui rimedi offerti dal sindacato costituzionale di uguaglianza-ragionevolezza, al di là di auspicabili respiscenze *de iure condendo*.

Al riguardo, va anzitutto ricordato che un decisivo impulso alla giustiziabilità delle scelte derogatorie in materia è stato impresso dalla sentenza costituzionale n. 143 del 2014, la quale ha sancito l'illegittimità per irragionevolezza della previsione di un termine di prescrizione maggiore per l'incendio colposo di quello valevole per l'incendio doloso, per effetto del rinvio dell'art. 157 c.p. all'art. 449<sup>83</sup>.

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, richiamandosi a detta pronuncia, ha ritenuto parimenti irragionevole, sottoponendolo alla Consulta, il sovrapposizione del termine di prescrizione tra fattispecie dolosa e colposa di disastro innominato, sempre dovuta all'eccezione prevista all'art. 157 per i «delitti colposi di danno». Risulta di particolare interesse che l'atto di promovimento abbia specificamente enucleato, all'interno della incriminazione, la figura applicativa (di origine, come si è visto, eminentemente pretoria) del disastro innominato ambientale<sup>84</sup>.

Nella sentenza n. 265 del 22 novembre 2017, tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato infondato il dubbio di costituzionalità, sottolineando la diversità tra l'assetto normativo oggetto delle questioni respinte e quello inciso dalla sentenza n. 164 del 2014<sup>85</sup>. In particolare, la sottoposizione di fatti di reato (identici dal punto di vista del fatto materiale tipico ma sorretti da un diverso elemento psicologico) a un medesimo termine prescrizionale non è stata ritenuta, di per sé, insostenibile alla luce del principio di uguaglianza, come invece è stato per la prescrizione di un delitto colposo in un tempo più lungo di quello necessario per l'omologo delitto doloso. La scelta legislativa di derogare al criterio generale di cui all'art. 157, comma 1, unificando o facendo coincidere i rispettivi termini, può, invero, trovare legittimo fondamento (anche) nell'esigenza di consentire accertamenti di natura particolarmente complessa che si palesino necessari alla luce della peculiare fenomenologia del reato (e tale è il caso del disastro innominato "ambientale"). La natura sostanziale della prescrizione, pertanto, non implica un suo rigido adeguamento al trattamento sanzionatorio, né impedisce di riconoscere, in concreto, la ricorrenza di una valida *ratio derogandi* anche rispetto a profili specificamente attinenti al piano procedurale<sup>86</sup>.

Nonostante il diverso esito, a ben vedere, la sentenza n. 265 si pone in piena continuità (apertamente rivendicata, del resto) con la declaratoria di illegittimità dell'art. 157 nella parte

<sup>82</sup> Lo rileva S. M. CORSO, *Un nuovo soggetto processuale penale: il civilmente obbligato per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di delitto ambientale* (art. 452 duodecies c.p.), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 234 ss. *Amplius*, sul regime della prescrizione applicabile alle fattispecie di responsabilità da reato degli enti, M. BONTEMPELLI, *Tutela delle libertà e decorso del tempo nel processo penale agli enti* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 127 ss., il quale, peraltro, rileva come per la previsione dell'art. 22 comma 4 di un regime di sospensione della prescrizione della sanzione amministrativa dopo la contestazione e fino al giudicato, manchi un limite massimo al prolungarsi del tempo necessario a prescrivere a seguito di interruzioni e ritiene sia pertanto compromesso il ruolo della prescrizione come rimedio all'irragionevole durata del processo.

<sup>83</sup> Ciò in quanto si ritiene «manifestamente insostenibile, perché contrario a logica, che un fatto criminoso – nella specie, un incendio – causato per colpa, alla cui base si pone invariabilmente un semplice difetto di attenzione, di prudenza, di perizia o di osservanza di regole cautelari (art. 43 cod. pen.), "resista all'oblio", nella coscienza sociale, molto più a lungo del medesimo fatto di incendio causato intenzionalmente, suscettibile di collocarsi in contesti criminali ben più allarmanti, caratterizzati dal ricorso ad attività intimidatrici o di ritorsione» (Corte Cost., sent. 19/05/2014, n. 143, punto 5 del considerato in diritto, in *Giur. cost.*, 2014, p. 2363, con nota di C. PIERGALLINI; v. altresì N. RECCHIA, *È irragionevole il raddoppio del termine prescrizionale previsto per l'incendio colposo*, in *Dir. pen. cont.*, 18 giugno 2014).

<sup>84</sup> Congiuntamente alla ordinanza di rinvio emessa dalla Cassazione, sono state esaminate le questioni di costituzionalità (di analogo tenore argomentativo e identico *petitum*) sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, dal Tribunale ordinario di Velletri e dal GUP presso il Tribunale ordinario di Larino.

<sup>85</sup> Corte Cost., sent. 22/11/2017, n. 265, in *www.federalismi.it*, n. 24, 20/12/2017.

<sup>86</sup> In ciò affiancandosi al peculiare allarme sociale promanante dal reato, saldamente ancorato al profilo sostanziale dell'illecito, in quanto espressione di prevenzione generale, bisognoso di riscontro nell'entità della comminatoria editale e nel carattere doloso della violazione (tale parametro, secondo le argomentazioni di alcuni rimettenti e delle parti private, avrebbe dovuto ritenersi l'unica possibile *ratio derogandi* al regime ordinario concessa alla discrezionalità del legislatore).

relativa all'incendio colposo. In entrambe le pronunce, infatti, si ribadisce che l'ineliminabile margine discrezionale del legislatore nella disciplina della prescrizione non comporta che le sue scelte siano esenti dallo scrutinio alla luce dell'art. 3 Cost., sì da costituire una "zona franca" dal sindacato di costituzionalità. In tal senso depone, inequivocabilmente, che il rigetto abbia preso la forma di una sentenza con un dispositivo di infondatezza (e non di inammissibilità, segno che la Corte ha escluso il *petitum* ricadesse nell'area del "merito politico" ad essa precluso secondo quanto esplicitato dall'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Significativo appare, altresì, il silenzio serbato in sentenza in merito al raddoppio dei termini prescrizionali operato dalla legge 68 del 2015, non richiamato nemmeno a fini di ricognizione sistematica, nonostante la comunanza di materia con la fattispecie scrutinata<sup>87</sup>. Va, pertanto, escluso che la relativa novella dell'art. 157 abbia ottenuto alcun avallo, nemmeno indiretto, dalla Consulta, dimodoché rimane impregiudicata la verifica, in punto di ragionevolezza, delle sue molteplici sfaccettature applicative (se non anche della novella nella sua interezza).

Peraltro, sulla descritta tendenza della giurisprudenza costituzionale verso il rafforzamento del sindacato della prescrizione si è allungata (sino a tempi recentissimi), l'ombra di una corposa interferenza delle fonti sovranazionali, proiettata dalla prima sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE nella nota causa "Taricco" in risposta a rinvio pregiudiziale del GUP di Cuneo<sup>88</sup>.

Com'è noto, la Corte di Lussemburgo aveva inizialmente indicato ai giudici italiani la strada della disapplicazione obbligatoria della normativa nazionale in tema di prescrizione, quando detta normativa (impedendo le relative condanne) determinasse in concreto una sistematica impunità delle frodi gravi sull'IVA, in danno degli interessi finanziari della Unione europea (specificamente salvaguardati dall'art. 325 del Trattato sul funzionamento della UE).

Tale assunto, a ben vedere, sarebbe stato foriero di ricadute sistematiche potenzialmente estese ben al di là del ristretto ambito repressivo del mancato assolvimento dell'IVA<sup>89</sup>.

Invero, una volta sancita come doverosa l'imprescrittibilità delle "gravi frodi" relative a tale imposta sarebbe stato arduo sostenere, se non la legittimità, quantomeno la perdurante praticabilità di un sindacato restrittivo (o finanche di una interpretazione *secundum constitutionem*) sulla disciplina della prescrizione: ciò tanto per la pervasività degli obblighi di incriminazione (espressi e inespressi) di matrice eurounitaria, destinati a scontrarsi o a travolgere i parametri interni di ragionevolezza delle deroghe al regime ordinario, quanto per la conseguente difficoltà di mantenere fermi questi ultimi anche in relazione a ipotesi in cui si faccia questione unicamente di diritto interno<sup>90</sup>.

Il contrasto con l'evoluzione garantistica interna appariva, forse, inevitabile già nelle diverse premesse, posto che alla base del primo arresto della Corte europea stava il disconoscimento

<sup>87</sup> Silenzio tanto più significativo ove si consideri che la stessa sentenza: fa riferimento alla legge n. 68 del 2015, al diverso fine di ritenere ferma, in forza della clausola di salvezza dell'art. 452-*quater* a favore dell'art. 434 c.p., l'oggettività giuridica (anche) ambientale di tale ultima fattispecie (punto 9 in diritto); richiama svariate ipotesi codicistiche di equiparazione tra previsioni colpose e dolose dello stesso fatto delittuoso quanto al tempo necessario a prescrivere (punto 7 in diritto) operanti «indipendentemente dal censurato meccanismo del raddoppio».

<sup>88</sup> Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 8.9.2015, C-105/14. La relativa questione di rinvio pregiudiziale (Trib. Cuneo, ord. 17.01.2014, GUP Boetti) è in *Dir. pen. cont.*, 07 febbraio 2014, con nota di F. ROSSI DAL POZZO, *La prescrizione nel processo penale al vaglio della Corte di Giustizia? Sulle varie successive tappe della complessa vicenda si segnalano (nell'ambito di una bibliografia ormai alluvionale) le ampie miscellanee interdisciplinari de Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al diritto dell'Unione europea: a proposito della sentenza della Corte di giustizia Taricco*, a cura di C. Paonessa, L. Ziletti, Pisa, 2016; *Aspettando la Corte Costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo*, atti del convegno, in *Riv. AIC*, 4, 2016, 11.11.2016; *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, a cura di A. Bernardi, Napoli, 2017, nonché il successivo *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale*, a cura di A. Bernardi, C. Cupelli, Napoli, 2017, cui *adde*, almeno, i contributi collettivi apparsi in *Criminalia*, 2015, p. 249 ss. (*Il punto su... Interessi finanziari dell'Unione europea, prescrizione del reato e principio di legalità. A proposito della sentenza Taricco*) nonché in *questa Rivista*, 1, 2016, p. 204 ss. (*Tavola rotonda: il caso Taricco*). Sulla soluzione ipotizzata dall'Avvocato generale alla vigilia della sentenza "Taricco due" v. per tutti P. CORSO, *Le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte UE sulla vicenda Taricco: un contributo non risolutivo*, in *Corr. trib.*, 2017, p. 2871 ss. Su tale ultima pronuncia della Corte di Giustizia, cfr. *infra*, sub n. 97.

<sup>89</sup> Il più evidente dei quali è la insostenibile discriminazione in punto di estinzione del reato e, quindi, di concreta punibilità, tra gli autori di "gravi frodi" ai danni (anche) degli interessi finanziari europei e ai danni invece del solo Erario statale. V. in tema, persuasivamente, I. PELLIZZONE, *Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e prospettive*, Milano, 2015, p. 87-88, la quale opinava che «le violazioni al principio di eguaglianza generate dalla sentenza Taricco possono avere molte sfaccettature ed essere classificate da diversi angoli visuali», giungendo a evocare al riguardo un impiego dell'art. 3 Cost. come "controlimite" insieme all'art. 25.

<sup>90</sup> Ciò in quanto, nonostante la copertura dell'art. 10 Cost., l'interesse finanziario della UE non pare poter assumere (almeno, nella prospettiva della teoria del bene giuridico costituzionalmente orientata) un rango tale da giustificare la tutela mediante sottoposizione delle relative aggressioni a un regime più rigoroso di gravi offese a beni personalistici. In diversa prospettiva, tuttavia, la Corte di Giustizia ha fatto leva sulla maggior protezione fornita dallo Stato italiano ad altri interessi fiscali erariali (desunta dalla più difficile prescrizione del reato di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, punita dall'art. 291 *quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e quindi di una sperequazione sanzionatoria per difetto ai danni dell'interesse finanziario, di natura omogenea, facente capo alla UE.

rispetto alla prescrizione dello statuto legalitario proprio delle norme penali sostanziali, lad-dove nella giurisprudenza costituzionale è ormai consolidata la ricostruzione sostanzialistica dell'istituto<sup>91</sup>.

Da qui, l'ulteriore pericolo, in prospettiva, di un allineamento della concezione domestica a quella sovranazionale, con conseguente generale retrocedere delle garanzie, una volta qualificate disposizioni in materia di prescrizione come meramente processuali a tutti gli effetti<sup>92</sup>.

Da ultimo, tuttavia, il rischio di una siffatta messa a repentaglio dello statuto di ragionevolezza della prescrizione non più incombente. Nella sentenza del 5 dicembre 2017, in risposta alla questione di rinvio pregiudiziale sottoposta dalla Corte costituzionale italiana (a seguito dalla prima succitata sentenza Taricco)<sup>93</sup>, la Corte di Giustizia ha, infine, riconosciuto legittimo che il regime giuridico italiano in tema di prescrizione fosse ricondotto «al pari delle norme relative alla definizione dei reati e alla determinazione delle pene, nel diritto penale sostanziale e fosse a questo titolo soggetto, come queste ultime norme, al principio di legalità dei reati e delle pene»; per concludere, alla luce dell'importanza apicale che «tanto nell'ordinamento giuridico dell'Unione quanto negli ordinamenti giuridici nazionali [...] riveste il principio di legalità dei reati e delle pene» che la disciplina prescizionale vigente all'epoca della condotta non può essere disapplicata *in malam partem*, ancorché la sua applicazione non risulti funzionale alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea<sup>94</sup>.

Sebbene anche tale approdo della Corte UE non sia privo di implicazioni problematiche per il nostro ordinamento<sup>95</sup>, può comunque ritenersi che (almeno allo stato attuale) il diritto europeo non impone il forzoso abbandono della qualificazione domestica della prescrizione quale istituto di diritto sostanziale. Pare quindi potersi escludere ogni interferenza esterna sull'ormai stabile indirizzo della Consulta verso un vaglio pieno di ragionevolezza, *ex art. 3 Cost.*, delle opzioni legislative in tale ambito.

<sup>91</sup> La quale, com'è noto, ha tratto dalla natura sostanziale dell'istituto conseguenze di rilievo quali l'assoggettamento a verifica di legittimità della disciplina transitoria della *ex Cirielli*, che escludeva la retroattività della nuova normativa ove più favorevole al reo *ex art. 2 c.p.* (Corte cost., sent. 23/11/2006, n. 393); ribadisce tale indirizzo Corte Cost., sent. 19/07/2011, n. 236 (arresto tanto più significativo per la consapevole sottolineatura della eccentricità dell'assunto rispetto all'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo, con la consapevolezza quindi che la prescrizione rimane al di fuori dalla garanzia convenzionale della legalità penale). Nella argomentazione della Corte di Giustizia, la esclusione della prescrizione dall'ambito del principio di legalità penale è funzionale a sottrarre la disapplicazione delle relative norme al limite dell'irretroattività. Ravvisa, al riguardo, un «comodo *alibi*» nella attribuzione della natura processuale alla prescrizione da parte della Corte di Giustizia, C. CUPPELLI, *Il caso Taricco e il controlimito della riserva di legge in materia penale*, in *Giur. cost.*, 2016, p. 425.

<sup>92</sup> Basti pensare all'assunto, «unanimemente condiviso», in forza del quale «neppure le declaratorie d'incostituzionalità, quando colpiscono norme penali di natura processuale, possono infrangere il giudicato (essendo un tale effetto, ulteriormente travolgente, riconosciuto unicamente, alla stregua dell'art. 30 co. 4 L. 87/1953, alle sentenze che invece abbiano ad oggetto norme di diritto penale sostanziale» (M. CHIAVARIO, *Norme processuali penali nel tempo. Sintetica rivisitazione (a base giurisprudenziale) di una problematica sempre attuale*, in *www.laegislazionepenale.eu*, 31.7.2017, p. 11). A scanso di questo pericolo non sarebbe stato rassicurante richiamare la «clausola di salvezza» del più elevato livello di protezione dei diritti fondamentali accordato dagli Stati membri di cui all'art. 53 CDFUE, considerata l'interpretazione estremamente restrittiva datane dalla Corte di Giustizia a tutela del primato del diritto UE (cfr. Grande Sezione, sent. 26/02/2013, *Stefano Melloni c. Ministero Fiscal*, C-399/11, su cui v. per tutti A. RUGGERI, *La Corte di giustizia e il bilanciamento mancato (a margine della sentenza Melloni)*, in *Il dir. Un. eur.*, 2013, p. 399 ss.).

<sup>93</sup> Corte cost., ord. 26.1.2017, n. 24 (in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2, 2017, p. 478 ss., con nota di A. FRANCO, *Disapplicazione della prescrizione per i reati iva, principi costituzionali e controlimiti: l'ordinanza di rinvio della Corte costituzionale alla Corte di Giustizia Ue*).

<sup>94</sup> Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 5 dicembre 2017 (in causa C 42/17), punti 45 e 51. *Ivi*, in dispositivo: «Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di IVA, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all'infrazione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato». Con la conseguenza, ci pare, che una disapplicazione potrà (e dovrà) aversi solo rispetto a sopraggiunte norme prescizionali più favorevoli che siano destinate a trovare applicazione retroattiva *ex art. 2 c.p.* Ma anche questa ipotesi appare discutibile, posto che l'art. 49 della Carta di Nizza (dalla stessa Corte richiamato) contempla tra le garanzie proprie della legalità penale anche la retroattività della *lex mitior*.

<sup>95</sup> Cfr. in argomento A. MASSARO, *Taricco 2 – Il ritorno (sui propri passi?)*. *I controlimiti come questione che “spetta ai giudici nazionali”: cambiano i protagonisti, ma la saga continua*, in *Giur. Pen. Web*, 2017, 12, 6.12.2017; E. LUPO, *La sentenza europea c.d. Taricco-bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro*, in *Dir. pen. cont.*, 22 dicembre 2017.

## 9. L'incidenza della riforma "Orlando" sui meccanismi derogatori della prescrizione ordinaria.

Ulteriori riflessioni si impongono, oggi, alla luce dell'entrata in vigore delle modificazioni introdotte dalla "legge Orlando" anche in tema di prescrizione<sup>96</sup>.

Anzitutto, va rilevato come i nuovi dispositivi di "lotta alla prescrizione" costituiti dalle sospensioni "ampie" operanti con l'inizio della fase processuale vadano a sommarsi a una disciplina del computo del termine di base rimasta inalterata, mentre risultano ampliate le possibilità di proroga del *dies ad quem* per effetto di atti interruttivi<sup>97</sup>.

Data la natura generale della novella dell'art. 159, le modifiche in tema di sospensione sono naturalmente destinate a incidere, in maniera proporzionale, sui tempi processuali di accertamento di qualsiasi imputazione. Il che, inevitabilmente, accentua lo squilibrio già esistente tra i reati soggetti alla prescrizione ordinaria e reati oggetto delle varie eccezioni nominative *in peius* dell'art. 157. Ne consegue, infatti, un ulteriore irrobustimento della resistenza al tempo dei delitti già caratterizzati dalla duplicazione del termine di base. Almeno in relazione a queste ipotesi, allora, pare condivisibile il rilievo per cui l'allungamento dei termini processuali disposto dal riformatore «configge col principio di ragionevole durata del processo»<sup>98</sup>.

La riforma Orlando appare quindi, sotto questo aspetto, un fattore ulteriormente dilatatorio delle già evidenziate irrazionalità nella prescrizione dei reati ambientali, ampliando l'entità delle discrasie senza rafforzarne le giustificazioni. Pare anzi possibile sostenere che proprio il riassetto rigoroso ed efficientistico impresso alla disciplina generale della prescrizione renda, in ogni caso, superfluo (oltre che iniquo) il mantenimento del vasto armamentario di deroghe peggiorative per singoli delitti o insiemi di delitti, quali quelli riuniti sotto il titolo VI *bis*.

Ma, a ben vedere, la riforma appare di notevole interesse anche sotto l'aspetto del diverso paradigma normativo scelto dal legislatore per tradurre la volontà di posticipare la prescrizione di talune categorie di reati.

La riforma ha, infatti, inserito nell'art. 161, comma 2 il riferimento a svariati reati contro la Pubblica Amministrazione, annoverati in tal modo tra i delitti per i quali l'interrompersi del corso della prescrizione può prolungare sino alla metà il relativo termine. Si è trattato di scelta non banale, considerata la divergenza sul punto tra il testo finale (su cui il Governo ha posto la questione di fiducia) e la "classica" soluzione di raddoppio del tempo base, accolta nel testo precedentemente adottato dalla Camera dei deputati<sup>99</sup>.

Sembra, allora, che la strategia legislativa di specifico "contrasto alla prescrizione" di determinate categorie delittuose si stia orientando verso uno strumento di applicazione più flessibile, quale, appunto, l'ampliamento delle conseguenze temporali della fattispecie interruttiva, in luogo della fissità predeterminata del raddoppio del termine di base<sup>100</sup>. Tale maggiore flessibilità potrebbe, forse, rivelarsi idonea a giustificare la "ragionevolezza" come deroga peggior-

<sup>96</sup> Legge 23 giugno 2017, n. 103, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario* (in G.U. n. 154 del 4.07.2017), in vigore dal 3 agosto 2017. Sulle novità introdotte dalla riforma in punto, cfr. la sintetica rassegna di D. BIANCHI, *Riforma Orlando: il nodo della prescrizione*, in [www.parolaalladifesa.it](http://www.parolaalladifesa.it), 16.06.2017; G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, in *questa Rivista*, 1, 2016, p. 88 ss.; *amplius*, L. DELLA RAGIONE, *La nuova disciplina della prescrizione*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017, p. 57 e ss.; A. PECCIOLI, *La riforma della prescrizione*, in *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge "Orlando" (l. n. 103/2017) e relativi decreti attuativi (3 ottobre 2017)*, a cura di G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina, E. M. Mancuso, Milano, 2017, p. 61 ss.; *Id.*, *La prescrizione del reato tra presente e futuro*, Genova, 2017, *passim*; E. PILLA, *La nuova disciplina della prescrizione del reato*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2017, p. 57 ss.; P. SCOGNAMIGLIO, *Prescrizione dei reati dopo la Riforma Orlando*, Napoli, 2017.

<sup>97</sup> D. PULITANÒ, *Diritto penale*, 7<sup>a</sup> ed., Torino, 2017, p. 524-525, pur riconoscendo che «L'istituto della prescrizione è particolarmente controverso sul piano politico» e «Ogni sua applicazione è vista (non a torto) come un insuccesso del *law enforcement* penalistico», osserva che «la riforma, ispirata a un'esigenza politica di esibizione di rigore, ha cumulato sistemi (atti interruttivi e sospensione in corso di processo) che ragionevolmente dovrebbero essere alternativi».

<sup>98</sup> A. MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2017, p. 583 e 589.

<sup>99</sup> Circostanza riportata da S. ZIRULIA, *Riforma Orlando: la "nuova" prescrizione e le altre modifiche al codice penale*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 6/2017, p. 243 ss.

<sup>100</sup> E. PILLA, *op. cit.*, p. 71, osserva che «La prescrizione rischia di essere in gran parte già consumata quando si instaura il procedimento» e che pertanto il legislatore avrebbe più efficacemente realizzato il suo intento inserendo tali reati tra quelli per cui l'art. 157 dispone un allungamento del termine ordinario.

rativa al regime ordinario<sup>101</sup>.

Per contro, tuttavia, potrebbe risulterne ulteriormente alimentato il dubbio di irragionevolezza del modulo normativo prescelto (anche) per i delitti ambientali: nell'immediato, per la comparativa sproporzione, posto il suo effetto rigido e inesorabile ai danni dell'imputato in quanto operante già in astratto e insensibile alle vicende dell'accertamento (ebbene, d'altro canto, ciò possa ritenersi più aderente alla natura sostanziale della prescrizione); in prospettiva, per l'inattualità del modello in discorso, ove si palesi concretamente accantonato dalle tecniche impiegate *de iure condendo* (benché nella sua vigenza risulti, allo stato, ampiamente maggioritario, come attesta il nutrito e variegato catalogo del sesto comma dell'art. 157).

Rimane peraltro, sullo sfondo di ogni possibile considerazione, il noto vizio d'origine del regime prescrizionale in vigore (inemendato dall'ultima ondata riformatrice): la forte polarizzazione verso la recidiva aggravata, nelle sue varie forme, ciò che determina, in concreto, una geometria estremamente variabile (su base soggettiva) del tempo necessario a prescrivere un medesimo fatto di reato<sup>102</sup>.

Questo carattere generale, a ben vedere, inevitabilmente condiziona anche la specifica disciplina derogatoria degli ecodelitti, sotto un duplice profilo: in astratto, ne aggrava l'immanente irragionevolezza, poiché all'applicazione della recidiva conseguono dilatazioni temporali viepiù del già raddoppiato termine di base (sia pure senza l'ineluttabilità discendente dall'originario divieto di bilanciamento<sup>103</sup>); in concreto, pare concorrere a rafforzarne il pratico fondamento, atteso che molti (se non i più) dei delitti ambientali risultano ascrivibili a delinquenti primari, rispetto ai quali si pone quindi il problema di una "deviazione" dal binario prescrizionale di favore<sup>104</sup>.

In conclusione, dati anche i limiti generali del sindacato costituzionale di ragionevolezza (più idoneo a correggere le singole deviazioni dalla norma generale, piuttosto che le scelte fondamentali di sistema) appare decisamente auspicabile (per quanto improbabile) un nuovo intervento *funditus* del legislatore che rimedi all'abuso di ipotesi derogatorie, non solo in campo ambientale, parallelamente e nel quadro di una più generale razionalizzazione e "oggettivizzazione" dell'istituto prescrizionale<sup>105</sup>.

<sup>101</sup> V., tuttavia, il giudizio scettico, al riguardo, di A. SCALFATI, *Tomografia di una riforma*, in *La riforma della giustizia penale*, cit., p. 7: «Innanzitutto, la scelta di accrescere la durata massima dei termini solo per alcuni reati – in particolare delitti contro la pubblica amministrazione – non risponde a criteri di ragionevolezza, bensì a quello di stigmatizzare in chiave di prevenzione generale prassi amministrative devianti senza valutare se davvero emergono esigenze di maggiore complessità (e durata) dell'accertamento giudiziario in materia; né, d'altro canto, i beni giuridici a base dei rispettivi delitti meritano più tutela di altri, di pari se non maggiore rilievo, al punto da generare un trattamento diversificato sui tempi della scure estintiva, salvo a valorizzare impropriamente talune esternazioni di organismi sovranazionali manifestate contro l'Italia nel censurare lo scarso rigore della lotta al fenomeno della corruzione».

<sup>102</sup> In tema cfr. *amplius* P. CIPOLLA, *La l. n. 251 del 2005 c.d. ex Cirielli*, in *Giur. merito*, 2009, p. 1185 e ss. (persuasivamente individua la riforma della recidiva in particolare reiterata quale «*fil rouge*» dell'intera riforma); E. DOLCINI, *La "nuova" recidiva*, cit., p. 46 e ss.; F. GIUNTA, *Il flou della nuova prescrizione nel cappio della ritrovata recidiva. A proposito della "Cirielli" divenuta "ex"*, in *Crit. Dir.*, 3-4, 2005, p. 178 e ss.; G. RICCARDI, *La riforma della recidiva e della prescrizione tra ossimori politico-criminali e schizofrenie legislative*, in *Ind. pen.*, 2007, p. 509 ss.

<sup>103</sup> Ridimensionato, com'è noto, da vari interventi della Consulta: cfr. per la declaratoria di illegittimità parziale dell'art. 99, comma 5, c.p. Corte Cost., sent. 8/07/2015, n. 120 in *Dir. pen. cont.*, 4 febbraio 2016, con nota di F. URBAN, [Sulla illegittimità costituzionale dell'applicazione obbligatoria della recidiva anche ai reati di particolare gravità e allarme sociale](#).

<sup>104</sup> Sulla c.d. prescrizione breve introdotta dalla legge n. 251 del 2005, polemicamente intesa come forma di sostanziale «amnistia di classe» per i non recidivi e, al contempo, concausa del sovraffollamento carcerario (per tutti gli altri) cfr. A. BERNARDI, B. PASTORE, A. PUGIOTTO, *Legalità penale: tre atti di una crisi*, in *Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare*, cit., p. 12-13.

<sup>105</sup> In tal senso permangono ancora attuali, e (purtroppo) inascoltate, anche a seguito dell'ultimo intervento riformatore, le notazioni di A. MANNA, *La legge sui c.d. eco-reati: riflessioni critiche di carattere introduttivo*, in *Trattato di Diritto penale* diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, *Riforme 2008-2015*, Torino, 2015, p. 992, il quale lamenta proprio come il raddoppio dei termini prescrizionali avvenga nella perdurante inerzia nel varo di una disciplina generale sostitutiva della "famigerata" legge ex Cirielli.